

g) l'inesistenza di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;

h) l'insussistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 C.C. con le altre ditte partecipanti alla gara.

Per l'ordinato svolgimento della procedura di gara ed al fine di provare le condizioni di ammissibilità si richiede l'uso del modulo "Dichiarazione sostitutiva" allegato al "Disciplinare di gara".

13) L'offerta dovrà intendersi valida per i SEI mesi successivi alla sua presentazione. Il ribasso verrà troncato alla 3° cifra decimale.

14) Ai sensi dell'art. 21 - comma 1 - della legge 109/94 e successive modificazioni i lavori verranno aggiudicati al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in aumento. Si applica la procedura di esclusione automatica delle offerte esercitata nei limiti ed ai sensi del comma 1 bis dell'art. 21 della legge 109/94 e successive modificazioni. L'anomalia sarà calcolata fino alla 6° cifra decimale. L'aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente vincolante per l'Impresa aggiudicataria, mentre per la SMAT S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche a norma di legge. Si procederà all'aggiudicazione anche se verrà presentata una sola offerta ed in tal caso la SMAT S.p.A. si riserva di procedere alla verifica della congruità delle condizioni economiche praticate.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, si applicherà l'art. 10 comma 1/ter L. 109/94 e s.m.i..

La mancata presentazione o l'imperfetta formulazione di un documento può costituire motivo di esclusione dalla gara.

15) La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.

16) L'esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet <http://www.smatorino.it>.

L'Amministratore Delegato
Paolo Romano

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Ronco Canavese (Torino)

Decreto sindacale n. 22 del 26.10.2005 di adozione delle determinazioni del Collegio di Vigilanza relativo all'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, tra il Comune di Ronco Canavese e la Comunità Valli Orco e Soana finalizzato alla realizzazione e alla gestione delle opere e delle attività del progetto denominato Progetto di Completamento del Centro Visite e dell'Area adiacente nel Comune di Ronco Canavese

Il Sindaco

Premesso che:

- in data 10.05.2004 è stato stipulato l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. n. 267/2000, tra il Comune di Ronco Canavese e la Comunità Valli Orco e Soana finalizzato alla realizzazione e alla gestione delle opere e delle attività del progetto denominato Progetto di Completamento del Centro Visite e dell'Area adiacente nel Comune di Ronco Canavese;

- il Sindaco con Decreto n. 17 del 10.05.2004, ha adottato l'Accordo di Programma sopracitato, pubblicato sul BUR Piemonte n. 23 del 10.06.2004;

-il Sindaco del Comune di Ronco Canavese, con nota prot. 3080 del 22.10.2005 ha convocato in data 26.10.2005 il Collegio di Vigilanza per l'approvazione degli atti tecnici/amministrativi relativi all'esecuzione dei lavori di cui all'Accordo di Programma sopra citato;

- il Collegio di Vigilanza, nella seduta del 26.10.2005 ha assunto la determinazione di approvare all'unanimità gli atti tecnico/amministrativi, come da verbale allegato al presente Decreto, per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

decreta

Sono adottate le determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza in data 26.10.2005 relative all'Accordo di Programma stipulato in data 10 maggio 2004 tra il Comune di Ronco e la Comunità Montana Valli Orco e Soana per la realizzazione e la gestione delle opere e delle attività del progetto denominato "Progetto di completamento del centro visita e dell'area adiacente nel comune di Ronco Canavese"

L'efficacia cogente delle determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza in data 26.10.2005 e adottate con il presente Decreto determina:

1) l'approvazione degli atti tecnici/amministrativi elencati al punto 3 del Verbale del Collegio di Vigilanza relativo alla seduta del 26.10.2005.

Il Verbale del Collegio di Vigilanza relativo alla seduta del 26.10.2005 è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento, unitamente al verbale del Collegio di Vigilanza, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Sindaco
Erminia Boetto

Allegato

Verbale della seduta del collegio di vigilanza del 26.10.2005 - relativa all'Accordo di Programma per la realizzazione e la gestione delle opere e delle attività del progetto denominato "Progetto di completamento del

centro visita e dell'area adiacente nel Comune di Ronco Canavese"

1. Con nota prot. n. 3080 del 22.10.2005 il Comune di Ronco C.se ha invitato il rappresentante della Comunità Montana Valli Orco e Soana, con sede in Locana (To), a partecipare alla Seduta del Collegio di Vigilanza, indetta per il giorno 26.10.2005 alle ore 8,00, ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo di Programma stipulato in data 15.05.2004 ed approvato con Decreto Sindacale n. 17 del 10.05.2004 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 10.06.2004.

2. Alla Seduta del Collegio di Vigilanza, tenutasi il giorno 26.10.2005 alle ore 8,00, risultano essere presenti:

per il Comune di Ronco Canavese:

- l'Assessore delegato dal Sindaco

- il Responsabile del Procedimento dell'Accordo di Programma per la Comunità Montana Valli Orco e Soana:

- l'Assessore delegato dal Presidente

3. I membri del Collegio di Vigilanza esaminano gli atti relativi alla realizzazione dei lavori di cui all'Accordo di Programma citato al punto 1 e di seguito elencati, trasmessi dal Comune di Ronco Canavese alla Comunità Montana Valli Orco e Soana con nota prot. 1412 del 06.05.2005, nota prot. 2675 del 10.09.2005, nota prot. 3047 del 20.10.2005 e nota prot. 3105 del 25.10.2005:

- dichiarazione del Responsabile del Procedimento di esenzione di pareri rilasciata in data 27.11.2002;

- dichiarazione del responsabile del procedimento che verranno eseguite le opere previste per l'intervento rilasciata in data 06.05.2005;

- determinazione del Responsabile del Servizio n. 78 del 22.06.2004 di aggiudicazione dei lavori;

- contratto rep. n. 733 del 23.09.2004 registrato all'Ufficio del Registro di Cuorgnè in data 08.10.2004 al Rep. n. 100.242, serie 1^;

- verbale di consegna ed inizio lavori in data 01.09.2004

- dichiarazione di effettivo inizio dei lavori in data 01.09.2004 rilasciata dalla D.L.;

- Ordine di Servizio emesso dal D.L. n. 1 del 28.09.2004;

- determinazione del RDS n. 59 del 18.05.2005 di approvazione dello stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione;

- fascicolo di contabilità finale;

- determinazione n. 99 del 07.09.2005 di approvazione e liquidazione della parcella n. 25 datata 30.05.2005 emessa dall'arch. (omissis);

- parcella n. 25 datata 30.05.2005 emessa dall'arch. (omissis);

- fatture n. 23 del 20.05.2005 e n. 24 del 20.05.2005 emesse dall'Impresa appaltatrice (omissis);

- determinazione n. 108 del 18.10.2005 di approvazione e liquidazione della parcella datata 17.10.2005 per la progettazione delle opere all'arch. (omissis);

- parcella datata 17.10.2005 emessa dall'arch. (omissis) per le competenze progettuali;

- determinazione n. 109 del 19.10.2005 di approvazione e liquidazione della fattura n. 51 datata 19.10.2005 emessa dall'Impresa (omissis) per oneri di sicurezza;

- fattura n. 51 datata 19.10.2005 emessa dall'impresa (omissis) per oneri di sicurezza;

- libretto delle misure e registro di contabilità;

- prospetto di raffronto tra il quadro economico di spesa approvato dalla Regione Piemonte e le liquidazioni effettuate;

- dichiarazione del Responsabile del Procedimento LL.PP. che le competenze di cui all'art. 18 della L. n. 109/94 e s.m.i. non sono state corrisposte

4. Il Collegio di Vigilanza assume la seguente determinazione: decide di approvare all'unanimità gli atti tecnico/amministrativi sopraelencati relativi alla realizzazione dei lavori previsti dall'Accordo di Programma descritto al precedente punto 1

5. La seduta è chiusa alle ore 9,00. Il presente verbale è costituito da n. 3 pagine dattiloscritte.

Letto, approvato, sottoscritto in duplice copia.

L'Assessore delegato del Comune di Ronco Canavese

L'Assessore delegato della Comunità Montana Valli Orco e Soana

Il Responsabile del Procedimento dell'Accordo di Programma incaricato dal Comune di Ronco Canavese

Provincia di Alessandria

Accordo di programma per la creazione di un'area di collegamento ecologico - funzionale tra i S.I.C. Capanne di Marcarolo e Garzaia del torrente Orba lungo il corso del torrente Orba e quello del torrente Piota

(omissis)

Dato atto che in data 5 aprile 2005 è stato organizzato un incontro tra gli Assessori Provinciali all'Ambiente, alla Pianificazione Territoriale e ai Parchi ed i rappresentanti dei soggetti interessati

tra

La Provincia di Alessandria, il Parco della Capanne di Marcarolo, il Parco del Po e dell'Orba, la Comunità Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese, il Comune di Basaluzzo, il Comune di Belforte Monferrato, il Comune di Bosco Marengo, il Comune di Bosio, il Comune di Casaleggio Boiro, il Comune di Castelletto d'Orba, il Comune di Fresonara, il Comune di Lerma, il Comune di Mornese, il Comune di Predosa, il Comune di Rocca Grimalda, il Comune di Silvano d'Orba ed il Comune di Tagliolo Monferrato

si conviene quanto segue:

La Provincia di Alessandria si impegna a promuovere con il presente Accordo di Programma l'attivazione sul proprio territorio, con criteri omogenei, dell'iniziativa denominata "Realizzazione di un'area di collegamento ecologico - funzionale tra il Parco capanne di Marcarolo ed il Torrente Orba".

La Provincia e gli altri soggetti firmatari del presente Accordo di Programma si impegnano:

1. a definire una strategia comune di intervento sul territorio alessandrino interessato dai torrenti Orba e Piota, tramite la predisposizione di un apposito Piano strategico che descriva, partendo da una analisi dettagliata della situazione attuale, le modalità tecnico-operative per la creazione della suddetta area di collegamento, con indicati, per ciascuno dei soggetti coinvolti, gli adempimenti di competenza sulla base delle seguenti linee progettuali preliminari:

A - L'analisi del territorio

Le reti ecologiche costituiscono una strategia di pianificazione che comprende un articolato insieme di azioni sul territorio dirette a mitigare gli effetti della frammentazione degli ambienti. Obiettivo principale di questo tipo di pianificazione è la conservazione della diversità biologica.

Le azioni territoriali si rifanno a politiche di sostenibilità ambientale, ciò implica che, oltre al valore conservativo della biodiversità, vi sono conseguenze positive a

livello delle comunità umane. Tali conseguenze possono essere di tipo sociale, culturale, estetico, economico in quanto gli interventi sono finalizzati al miglioramento della qualità ambientale, alla conservazione delle risorse ed alla loro fruibilità per le generazioni future.

B - La progettazione

La progettazione di un'Area di collegamento ecologico funzionale necessita di una serie complessa di condizioni che prevedono il ricorso a numerose professionalità ed il coordinamento tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti.

Si può così schematizzare l'insieme delle condizioni indispensabili per la realizzazione di un corridoio ecologico:

Condizioni del contesto territoriale

Valutazione del contesto territoriale sotto esame ed individuazione dei problemi e delle peculiarità

Individuare le incongruenze tra sistemi ecologici e limiti amministrativi.

Condizioni cognitive e professionali

Acquisizione delle conoscenze sul territorio (geografiche, geologiche, idrogeologiche, paesaggistiche, floristiche etc.)

Adeguamento delle cartografie.

Accesso a banche dati, GIS, bibliografia.

Individuazione delle professionalità necessarie alla realizzazione dei Piani di settore, alla ricerca ed alla elaborazione dei dati.

Condizioni politico-amministrative

Presenza di input legislativi e disponibilità politica per la redazione dei Piani e per l'attuazione degli interventi gestionali di conservazione e miglioramento ambientale.

Coordinamento tra le Amministrazioni locali, politici e tecnici per l'individuazione di scelte di pianificazione basate su criteri innovativi di sviluppo sostenibile e conservazione.

Valutazione del grado di accettazione delle scelte tecniche da parte dell'opinione pubblica, degli Enti territoriali e degli Istituti di gestione e conservazione.

Coerenza tra gli indirizzi di pianificazione relativi ai diversi livelli amministrativo-territoriali, riesame di eventuali interventi previsti sul territorio alla luce delle nuove esigenze di gestione.

Per realizzare un progetto di Corridoio ecologico è necessario disporre delle seguenti informazioni:

La struttura e le funzioni degli ecosistemi su cui si appoggerà l'Area di collegamento ecologico funzionale.

Le modalità di spazio e di tempo con cui sono presenti le specie animali e vegetali che formano la biodiversità sulle aree di progetto.

L'insieme dei fattori di pressione in grado di generare condizioni di criticità o, viceversa, nuove condizioni potenziali per il Corridoio ecologico.

Il contesto in cui si colloca l'Area di collegamento ecologico funzionale, determinato dal sistema dei confini amministrativi, dalla presenza e dalla distribuzione di Aree protette e dai vincoli (idrogeologici, paesistici) che possono giocare un ruolo sinergico con il progetto

La quantità e la complessità di informazioni da raccogliere impongono un'analisi globale delle esperienze e degli studi di settore in possesso dei vari Enti che operano sul territorio (Regione, Provincia, A.R.P.A., Aree protette etc.), nonché l'utilizzo di ricercatori in grado di individuare le emergenze ecologiche, biologiche e morfologiche del territorio in esame, al fine di redigere un Piano di gestione suddiviso su vari livelli: assetto idrogeologico, indicatori ecologici di specie e comunità per la valutazione del valore ambientale degli ecosistemi, analisi geologiche e pedologiche, gestione agricolo - pa-

storale e valorizzazione turistico - ricreativa del territorio.

C - L'identificazione della struttura della rete (elementi da prendere in considerazione)

Matrici naturali primarie per la diffusione delle specie animali e vegetali

I principali serbatoi di biodiversità sono dati dalle zone ad alta naturalità ambientale, con sufficiente estensione e diversità degli habitat presenti.

Fasce cuscinetto di appoggio alla matrice naturale primaria

Si tratta dei margini delle zone ad alta naturalità, che possono svolgere ruolo di base di appoggio per possibili ricolonizzazioni o spostamenti nel territorio più antropizzato da parte di specie di interesse

Fascia territoriale entro cui consolidare gli elementi ad alta naturalità e le zone cuscinetto

Gli ambienti naturali e naturaliformi sono interconnessi tra loro attraverso il Corridoio ecologico per consentire lo scambio genetico e lo sviluppo delle specie biologiche. Per i corridoi ecologici il requisito essenziale non è tanto la larghezza della fascia utilizzata, quanto la continuità. Per continuità non si intende necessariamente lo sviluppo ininterrotto di sistemi naturali, quanto la presenza di aree di discreto o elevato valore ambientale, che funzionino da "punti di appoggio" o "Stepping stones" per l'incremento e la diffusione delle specie animali e vegetali

I corsi d'acqua

I corsi d'acqua hanno uno specifico valore ai fini del Corridoio ecologico. Il flusso idrico costituisce una linea naturale di continuità ambientale. E' lungo i corsi d'acqua che si ritrovano più facilmente ambienti naturali residui. I corsi d'acqua rappresentano una categoria complessa all'interno di un Corridoio ecologico, in qualità di aste principali da potenziare e/o ricostituire a fini polivalenti, corsi minori con caratteristiche di importanza ecologica o da riqualificare.

Barriere infrastrutturali

I livelli attuali di antropizzazione del territorio comportano un insieme di ostacoli per la continuità ecologica. A parte l'effetto barriera prodotto dalle aree costruite, è importante evidenziare i punti di incontro tra il sistema di aree naturali individuate e le principali linee di frammentazione (strade ad alta percorrenza, canalizzazioni, aree industriali). Almeno i principali punti di conflitto potranno essere oggetto di specifici progetti di deframmentazione.

Varchi la cui chiusura a causa dell'espansione di infrastrutture comporterebbe rischi per la continuità ecologica

I processi di urbanizzazione che hanno prodotto una significativa frammentazione e diminuzione del valore ambientale del territorio possono essere tuttora in atto e pregiudicare in modo definitivo le residue linee di continuità esistenti, costituite dal collegamento dei terreni agrari tradizionali (fienagione, orticoltura, coltivi) con le aree naturali. Risulta pertanto necessario procedere ad una analisi specifica dei "varchi" ancor esistenti tra gli insediamenti e le infrastrutture, la cui chiusura comporta il maggior pregiudizio per lo sviluppo del Corridoio ecologico.

Zone attorno ai centri abitati su cui attivare politiche di riassetto fruitivo ed ecologico

Le aree aperte vicine alle zone insediate, o da queste circondate, con elementi naturali residuali anche in prossimità dei corsi d'acqua, possono costituire zone in cui gli obiettivi di riassetto paesaggistico ed ecologico sono associati ad obiettivi di tipo fruitivo (creazione di agriturismi, aree attrezzate, percorsi turistici etc.) in grado di

garantire aspetti di qualità al territorio nella gestione di tutte le risorse.

Direttrici del Corridoio ecologico verso l'esterno

Si pone il problema dei confini dell'Area di collegamento ecologico funzionale in progetto: un Corridoio compreso entro un determinato contenitore territoriale dovrebbe avere connessioni con le realtà esterne, fermo restando che il collegamento con varie direttrici di permeabilità verso i territori esterni richiederà il coordinamento delle varie Amministrazioni coinvolte.

D - Gli interventi sugli elementi del Corridoio ecologico

Gli interventi utilizzabili per la realizzazione del Progetto possono in generale essere ricondotti alle seguenti categorie:

- interventi di gestione degli habitat esistenti;
- interventi di riqualificazione ambientale;
- costruzione di nuovi habitat (con possibilità di reintroduzione di specie autoctone);
- opere specifiche di deframmentazione e unificazione del territorio;

Per effettuare questi interventi è fondamentale individuare le fonti possibili di finanziamento, riferite a politiche settoriali anche distanti tra loro, che devono essere coordinate e ricondotte all'obiettivo comune della realizzazione del Corridoio ecologico.

Possibili fonti di finanziamento

Aiuti U.E. previsti nei Piani di Sviluppo Rurale nell'ambito dell'Agenda 2000.

Aiuti U.E. per la gestione dei Siti Natura 2000.

Fondi regionali finanziati su Programmi integrati per lo sviluppo locale.

Fondi regionali per la gestione dei biotopi e delle Aree protette.

Fondi regionali destinati ai comuni per il verde pubblico, la riqualificazione ambientale ed il ripristino di aree degradate.

Fondi (regionali etc.) per il riassetto idraulico ed idrogeologico.

Fondi regionali etc.) per il risanamento delle acque, gli affinamenti a valle degli impianti di depurazione.

Mitigazioni (in termini di migliore inserimento ambientale) di opere soggette a VIA e valutazione di incidenza di varia natura.

Compensazioni ambientali per opere soggette a VIA mediante la realizzazione di nuove unità ecosistemiche e ambientali di interesse locale.

Recuperi di cave, discariche e cantieri abbandonati.

Miglioramenti ambientali previsti dalle leggi su caccia, pesca e ambiente.

Sponsorizzazioni private per iniziative turistiche, gastronomiche e culturali in genere.

Inserimenti in missioni industriali per ISO 14000 ed in obiettivi di programma ambientale per EMAS.

Spese familiari per il verde privato opportunamente orientate;

2. a riconoscere quale supervisore dell'Accordo la Provincia di Alessandria alla quale viene demandato il compito di coordinare le diverse Entità, anche indicando periodiche riunioni, così da garantire un'efficiente articolazione complessiva del progetto, e di fornire il necessario supporto tecnico-documentale, organizzativo e finanziario;

3. a stabilire in numero pari a cinque anni il periodo di validità e verifica dell'attuazione del presente Accordo a partire dalla data della firma dello stesso;

4. ad approvare successivamente, una volta predisposte, le indicazioni operative per l'effettuazione degli interventi da realizzare nei territori di pertinenza dei sog-

getti aderenti all'accordo e finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo progettuale: in carenza di tale ratifica, l'accordo di programma non è da considerarsi vincolante;

5. a definire congiuntamente modalità e tempi di verifica delle opportunità di finanziamenti locali o europei che possano sostenere, almeno in parte, l'implementazione degli interventi di cui sopra;

le parti congiuntamente

- sono consapevoli che la Provincia di Alessandria ed i soggetti firmatari potranno chiedere il sostegno e la collaborazione di organi tecnici, di controllo o sorveglianza, quali l'ARPA, l'Ufficio Prevenzione Rischio Geologico della Regione Piemonte, il Corpo Forestale dello Stato, le Comunità Collinari e Montane ed altri;

- con la sottoscrizione del presente accordo di programma i soggetti sottoscrittori convengono sulla necessità di doverlo sottoporre a revisione entro cinque anni dalla sua effettiva applicazione al fine di valutare l'opportunità di apportare eventuali modifiche concernenti i soggetti sottoscrittori e gli adempimenti di loro competenza.

Alessandria, 27 luglio 2005

(omissis)

Provincia di Biella

Estratto del Decreto presidenziale n. 55 del 29.11.2005

E' stato approvato l'Accordo di Programma tra la Provincia di Biella, ente capofila, la Regione Piemonte e gli Enti locali della Provincia di Biella partecipanti, secondo l'elenco dei firmatari allegato nell'Accordo di programma medesimo, per la realizzazione del Centro Servizi Territoriale nella Provincia di Biella, impegnandosi in forma cooperativa alla sua realizzazione regolando i rapporti tra di loro nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e delle condizioni economiche stabilite.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Davide Zanino.

Lo schema integrale dell'Accordo di Programma è pubblicato sul sito della Provincia di Biella " www.fili-digitali.bi/accordoterritoriale.htm".

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Bergamasco (Alessandria)

Statuto comunale (Approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 28.11.2005)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di Bergamasco è ente locale autonomo rappresentante la comunità di Bergamasco secondo le norme della Costituzione della Repubblica Italiana e nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica

2. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri re-

golamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

4. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

5. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

6. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

7. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

8. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2

Funzioni proprie e delegate

(Artt. 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'autogoverno della Comunità si realizza mediante l'esercizio delle funzioni proprie e delle funzioni conferite dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà, con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

2. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legislazione in materia di ordinamento degli enti locali. In particolare esso provvede:

a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

b) alla cura e allo sviluppo del territorio, delle attività economico produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono;

c) alla tutela ed allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.

3. Oltre alle funzioni proprie, la legge statale o regionale può demandare al Comune l'esercizio di altre funzioni secondo il principio di sussidiarietà, la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega, l'esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con regolamento comunale. I costi relativi all'attuazione della delega non possono gravare, direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

Art. 3

Territorio e sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 13.30 risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto

nazionale di statistica, confinante con i Comuni di: Oviglio, Incisa Scapaccino, Castelnuovo Belbo, Bruno e Carantino,

2. Il Comune è costituito dagli agglomerati dei Boschi e dei Boveri, mentre storicamente il centro abitato è composto dai borghi di: Piazza, Aie, San Rocco, San Pietro, Cariruolo, San Bernardino, Borgo Nuovo, Stazione. La modifica della denominazione dei Borghi e degli agglomerati può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via IV Novembre n. 20. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale.

4. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

5. Sia gli organi che le commissioni, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi nell'aspetto, alla descrizione riportata nel provvedimento attributivo approvato con D.P.R. in data 11 marzo 1991.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinata, nell'ambito delle disposizioni di legge, con deliberazione della giunta comunale. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali può essere autorizzato dalla giunta comunale.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5

Individuazione Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Sezione I:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

Consiglio Comunale

(Artt. 36 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale, è l'espressione dell'intera comunità locale, rappresentando la sede di mediazione e sintesi degli interessi sociali, politici ed economici: rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La legge disciplina la composizione, l'elezione, la durata in carica del Consiglio, e la posizione giuridica dei Consiglieri.

Art. 7

Competenze e attribuzioni

(Artt. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai

procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale e procede nel corso dell'anno ad una verifica dell'attuazione dello stesso.

Art. 8

Consiglieri comunali - Convalida

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. La posizione giuridica dei consiglieri, i diritti per l'esercizio delle funzioni, le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri, le dimissioni sono regolati dalla legge.

4. Le modalità e le forme d'esercizio del diritto d'iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno comunicati tutti gli avvisi relativi l'esercizio del mandato amministrativo.

Art. 9

Sessioni e convocazione del consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

- a) per eventuali modifiche dello statuto;
- b) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
- c) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
- d) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco su sua iniziativa o su richiesta scritta di un quinto dei consiglieri assegnati al comune, nel termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 10

Funzionamento del consiglio - Presidenza - Decadenza dei Consiglieri

(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dall'apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il consiglio comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede e dirige i lavori, secondo le norme del regolamento.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 11

Commissioni consiliari

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina le modalità di nomina delle commissioni, il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 12

Attribuzioni delle commissioni

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, individuate dal Consiglio Comunale.

3. Compito delle commissioni speciali è quello di esperire indagini conoscitive ed inchieste nei limiti e con le procedure disciplinate dall'atto costitutivo. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a) la nomina del Presidente delle Commissioni. Le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, qualora costituite, verranno presiedute da Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
- b) Il funzionamento della commissione stessa;
- c) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dal Consiglio e dalla Giunta Comunali e dal Sindaco;
- d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 13:

Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del

comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

5. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Sezione II SINDACO E LA GIUNTA

Art. 14

Elezione del sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 15

Linee programmatiche

(Artt. 42 e 46 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Entro il termine di 150 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo; discrezionalmente il Sindaco potrà modificare, nel corso del mandato amministrativo, gli indirizzi prefissi sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tale linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

Art. 16

Competenze del sindaco

(Artt. 39, 46, 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto, svolgendo le sue attribuzioni in conformità ai principi, i criteri, modalità e procedimenti stabiliti dagli stessi e dalle norme regolamentari.

2. In particolare compete al Sindaco:

a) la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

b) nominare i componenti della Giunta e revocarli dandone motivata comunicazione al Consiglio;

c) nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nei termini di legge;

d) la rappresentanza generale dell'Ente anche nei giudizi in cui il Comune partecipa sia come attore che come convenuto, con facoltà di delega ai funzionari comunali. In particolare di norma nei processi tributari il Comune sarà rappresentato dal Responsabile del Servizio Tributi, mentre nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dal Responsabile del Servizio Personale;

e) la formulazione di indirizzi generali per l'azione amministrativa e per la gestione dei servizi e degli uffici;

f) convocare i comizi per i referendum consultivi comunali;

g) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale che, in ogni caso, sarà adottato dall'organo competente per legge;

i) nel rispetto della dotazione organica, nominare i responsabili dei servizi e degli uffici e dei procedimenti, tra il personale dipendente munito dei requisiti di legge e di specifica competenza professionale ed, in caso di vacanza di posti in organico, mediante contratto di diritto privato. L'atto di nomina deve essere corredato del parere del Segretario Comunale contenere, a pena di nullità, l'attestazione sulla copertura finanziaria resa dal responsabile del relativo servizio.

j) attribuire a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

k) acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

l) promuovere direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

m) compiere gli atti conservativi del Comune;

n) disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le istituzioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

o) promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, ed istituzioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio.

p) autorizza le missioni degli amministratori e del Segretario comunale.

Art. 17

Vice sindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco nel provvedimento di nomina della Giunta.

2. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

3. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 18

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organica-

mente per gruppi di materie con o senza delega a firmare gli atti relativi.

2. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Gli incarichi e le deleghe nonché le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

4. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 19

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da non meno di due e non più di quattro assessori, compreso il vicesindaco.

2. Il ViceSindaco e gli assessori sono nominati dal Sindaco fra i componenti del Consiglio; qualora non vi siano Consiglieri eletti nella lista di maggioranza disponibili ad assumere l'incarico, potranno essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Nella composizione della Giunta, il Sindaco, di norma, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, la permanenza delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 20

Competenze della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con i quali, di norma, indica gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Appartiene alla Giunta comunale:

a) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio comunale per le votazioni, presieduto dal Segretario Comunale, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

b) disporre l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili qualora non comportino impegni di spesa pluriennali;

c) disporre in ordine alle locazioni attive e passive di immobili con carattere anche pluriennale, nonché all'uso eccezionale dei beni demaniali.

d) approvare gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale conclusi con le organizzazioni sindacali dei dipendenti degli Enti Locali;

e) approvare le variazioni e gli adeguamenti tariffari dei tributi e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

f) autorizzare la costituzione in giudizio come attore o convenuto, nominando il legale incaricato della difesa delle ragioni del comune, ed approvare le eventuali transazioni che non impegnano il bilancio per esercizi successivi;

g) concedere contributi secondo i criteri convenuti nel regolamento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

h) affidare incarichi a professionali esterni salvo casi per i quali la legge non ne demandi espressamente la competenza ai responsabili del servizio comunali;

i) approvare i progetti delle opere pubbliche e le relative perizie di variante;

j) nominare le commissioni di gara e di concorso secondo le norme di legge e regolamentari in vigore;

k) adottare tutti i provvedimenti concernenti iniziative ed attività e l'affidamento di lavori e forniture di beni e servizi, che non rientrano nell'attività di ordinaria gestione, fatte salve le competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

5. La Giunta inoltre assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione.

Art. 21

Funzionamento della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 22

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco che, nel prenderne atto, provvede con suo decreto alla sostituzione.

2. Il Sindaco, con proprio decreto debitamente motivato, può revocare uno o più Assessori.

3. I singoli componenti della Giunta possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, dell'incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

4. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

Sezione III

L'ATTIVITÀ DELIBERATIVA

Art. 23

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti.

2. Non si computano, per determinare la maggioranza dei votanti, gli astenuti, coloro che escono dalla sala prima della votazione, le schede bianche e quelle nulle.

3. Tutte le delibere sono assunte di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, sono curate dai Responsabili dei servizi interessati; il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24

Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini elettori del comune, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

3. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

4. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

5. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 25

Gestione associata dei servizi e delle funzioni
(Artt. da 30 a 35 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 26

Convenzioni

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, il co-

mune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. Le convenzioni contenenti gli elementi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 27

Consorzi

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra comuni e provincia per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dalla legge, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 28

Unione di comuni

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In attuazione dei principi statutari e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 29

Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento, e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto. Qualora l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici

o altre adempimenti comunali normalmente spettanti alla competenza consiliare, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere confermata dal Consiglio comunale

CAPO III ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 30

Criteri generali in materia di organizzazione
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli Uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità, responsabilità e distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che competono agli organi di governo, e funzioni gestionali, che competono al Direttore Generale, al Segretario Comunale ed ai Responsabili di Servizio.

2. Il modello organizzativo è improntato ai seguenti criteri:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

b) verifica dei carichi funzionali di lavoro, della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato burocratico;

c) ampia flessibilità della struttura organizzativa, intesa al superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed alla massima collaborazione tra gli uffici;

d) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

e) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'attività amministrativa;

f) armonizzazione dell'orario di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle Amministrazioni Pubbliche dell'Unione Europea.

Art. 31

Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta Comunale, sulla base dei principi e criteri di cui al precedente articolo, disciplina, attraverso uno o più regolamenti, l'assetto organizzativo ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, la gestione delle risorse umane, le modalità e i requisiti di accesso all'impiego; nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 32

Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 33

Segretario comunale

(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. In particolare allo stesso sono affidate le seguenti attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto:

a) assicurare la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi, sovrintendendo e coordinando l'attività dei responsabili apicali degli uffici e dei servizi, ed impartendo loro direttive, nel senso degli indirizzi espressi dagli organi di governo dell'ente.

b) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli uffici.

c) in caso di necessità adotta provvedimenti concernenti l'attribuzione temporanea di mansioni superiori o immediatamente inferiori, nel rispetto e con le modalità previste dalle disposizioni contrattuali vigenti; nel caso di attribuzione temporanea di mansioni superiori, il relativo provvedimento dovrà essere corredato dell'attestazione di copertura finanziaria e della spesa;

d) adotta gli atti di gestione del personale e in tale ambito:

1) i provvedimenti di assunzione e di conferma in ruolo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in vigore;

2) all'attribuzione dei trattamenti economici principali ed accessori spettanti al personale dipendente per quanto di competenza, nel rispetto delle norme dettate dai contratti collettivi e decentrati aziendali;

3) autorizza le missioni e le prestazioni di lavoro straordinario del personale nei limiti di spesa previsti dalla legge e secondo le necessità e priorità dei servizi.

4) autorizza i congedi ed i permessi al personale dipendente ai sensi della disciplina contrattuale;

5) adotta provvedimenti di mobilità del personale tra servizi diversi.

6) provvede alla contestazione degli addebiti ed alla adozione delle sanzioni disciplinano fino al richiamo scritto ed alla censura.

7) propone, anche su relazione dei responsabili dei servizi, i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi;

8) provvede alla definizione dell'orario di servizio, tenendo conto secondo le disposizioni contrattuali e delle esigenze dei servizi locali:

e) partecipa alle sedute degli organi collegiali, ne cura la verbalizzazione, con riferimento alle sedute della Giunta Comunale e del consiglio Comunale, potendo delegare, con le modalità previste dal regolamento, la verbalizzazione delle sedute delle varie Commissioni previste da leggi e regolamenti a dipendenti dell'Ente.

f) partecipa, se richiesto, a commissioni di lavoro e di studio interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne;

g) se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo.

h) verifica la fase istruttoria e l'attuazione dei provvedimenti deliberativi;

i) in relazione alle proprie attribuzioni esprime il parere legittimità previsto dalla legge sulle proposte di de-

liberazione al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale; i pareri favorevoli si intendono motivati "per relationem" con riferimento al corpo della deliberazione cui ineriscono, i pareri negativi devono essere motivati per esteso.

j) riceve la mozione di sfiducia di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

k) presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum a carattere locale secondo il regolamento.

l) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

m) presiede le commissioni di gara, dei concorsi e delle selezioni per le assunzioni;

n) roga i contratti nell'interesse dell'Ente;

4. Al segretario comunale possono altresì essere conferite dal sindaco, funzioni connesse la responsabilità di specifici servizi comunali.

5. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale previste dalla legge o specificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 34

Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato dal sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi e che non risultino attribuiti ad altri organi dal presente statuto; in particolare i responsabili dei servizi assumono secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali e dagli atti di indirizzo formulati dalla Giunta:

a) gli atti per l'espletamento delle procedure d'appalto;

b) la stipula di negozi giuridici e gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

c) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

d) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comu-

nale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

e) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

f) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

g) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

h) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione provvedendo al controllo di gestione dei servizi cui è preposto.

5. Il responsabile del servizio svolge le funzioni di responsabile del procedimento, salva la facoltà di designare altra addetto al servizio; segue comunque lo svolgimento del procedimento per il rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

6. Il responsabile del servizio finanziario rilascia l'attestazione di regolarità contabile prevista dall'art. 49 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per le proposte di deliberazione di impegno e per gli atti dei responsabili dei servizi di esse sostitutive. Con essa viene attestata la disponibilità del fondo sul relativo capitolo, tenendo conto delle eventuali correlazioni esistenti con le entrate a specifica destinazione o con quelle la cui utilizzazione è subordinata alla loro effettiva realizzazione e soprattutto all'equilibrio di bilancio.

7. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 35

Incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 36

Incarichi a contratto - Collaborazioni esterne
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco, previa deliberazione autorizzativa della Giunta Comunale può stipulare, al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoga presente all'interno dell'Ente, un contratto individuale a tempo determinato per funzionario dell'area direttiva o di alta specializzazioni, in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

TITOLO III ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione I PARTECIPAZIONE -CONSULTAZIONI - ISTANZE

Art. 37

Partecipazione dei cittadini
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 38

Riunioni e assemblee
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 39

Consultazioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 40

Istanze e petizioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione dell'organo competente, il quale procede nell'esame e

predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato e comunicato al primo firmatario della medesima.

3. La petizione va esaminata dall'organo competente entro giorni 60 dalla presentazione; qualora la petizione concerne materia di competenza consiliare il predetto termine è differito non oltre la prima adunanza del Consiglio comunale successiva la presentazione.

Art. 41

Proposte
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il 10 % dei cittadini elettori del Comune può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere del responsabile dei servizi interessati e del segretario nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente può sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. In ogni caso le istanze devono essere dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Art. 42

Associazioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al presente titolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri non vincolanti espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

3. Le commissioni consiliari su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 43

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti -
Partecipazione alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

Sezione II

II REFERENDUM

Art. 44

Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di solle-

citare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi, sulle materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

Art. 45

Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 46

Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

CAPO II

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 47

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 48

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a),

del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità e per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro,

Art. 49

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 50

Diritto di accesso

(Art. 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. Il regolamento, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 51

Diritto di informazione

(Art. 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990 n. 241

Art. 52

Interventi nel procedimento amministrativo

(Art. 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli, portatori di interessi rilevanti, che di soggetti collettivi, rappresentativi di interessi superindividuali, costituiti in associazioni o comitati.

3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dalle disposizioni sulla disciplina del

procedimento amministrativo e dalle disposizioni regolamentari.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Art. 53

Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

Art. 54

Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

CAPO III I SERVIZI

Art. 55

Forma di gestione
(Artt. da 113 a 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle forme della gestione previste dalla legge.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 56:

Gestione in economia
(Art. 113 bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 57

Istituzioni
(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi senza rilevanza economica, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire apposite istituzioni,

organismi strumentali del comune dotati di autonomia gestionale.

2. A tal fine il Consiglio approva con apposito atto il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione ed il piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

3. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

5. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

6. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

7. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione. Le candidature, proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, deve essere presentata al Segretario del comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

8. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo, presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di un quinto dei consiglieri assegnati dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

9. Il consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

10. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

11. Il direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

12. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

13. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

14. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 58

Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

CAPO IV

FINANZE E CONTROLLI INTERNI

Art. 59

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 e seguenti del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'Ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge.

2. Con Regolamento, il Comune applica i principi contabili stabiliti dalla legge, con proprie modalità organizzative, adeguate alla realtà dell'Ente.

3. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di Risorse proprie e trasferite.

4. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 60

Controlli interni

(Artt. 147 e da 196 a 198 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 286/99.

2. I regolamenti di contabilità e sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi ambiti di competenza, provvederanno ad individuare gli strumenti e le metodologie necessarie all'attuazione dei controlli di cui al comma precedente.

Art. 61

Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini (Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il Consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 62

Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

(Artt. 193 e 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 63

Omissione della deliberazione di dissesto

(Art. 247 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il Segretario Comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al Responsabile dei Servizi Finanziari e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il segretario comunale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64

Modifiche dello statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il trenta per cento dei cittadini elettori del comune per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

2. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

5. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

6. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 65 Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

Art. 66 Entrata in vigore (Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

Comune di Pareto (Alessandria)

Statuto comunale (adottato con deliberazione C.C. n. 17 del 26 settembre 2005)

PREAMBOLO

1. La Comunità di Pareto è composta da individui liberi ed indipendenti, i quali concorrono a formare famiglie, associazioni ed istituzioni. Il Comune di Pareto riconosce la centralità dell'individuo ed ispira ogni suo atto al pieno e libero sviluppo di ognuno e degli interessi generali della collettività. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità di Pareto l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune. Con riferimento alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 secondo cui "il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana", ravvisa il valore di ogni individuo in tutte le fasi dell'esistenza, promuove tutte le possibili iniziative atte ad esprimergli solidarietà.

2. Il Comune di Pareto riconosce e condivide pienamente i valori della Resistenza ed i principi della Costituzione Repubblicana, riconosce l'importanza dell'internazionalismo e del processo di costruzione dell'Europa unita, dell'affermazione di una cultura di pace e solidarietà fra i popoli.

3. L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i Regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

4. L'autonomia comunale è intesa, in piena coerenza con le tradizioni democratiche ed il disegno costituzionale della Repubblica, come momento essenziale per la realizzazione del pluralismo politico e istituzionale.

5. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune di Pareto nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE

1. Il Comune di Pareto è Ente Locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della

Repubblica e della Regione, che ne determinano le funzioni, e dal presente Statuto. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ARTICOLO 2 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio Comunale è costituito dal Capoluogo, dalla Frazione Miogliola e dalla Frazione Roboaro.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 40,91, è confinante con i Comuni di Spigno Monferrato, Malvicino, Cartosio, Ponzzone, Sassello, Mioglia e Giusvalla.

3. Il Palazzo Civico, sede Comunale, è ubicato in Via Mioglia n. 24.

4. L'altitudine massima è di mt. 594, quella minima di mt. 259.

5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

6. La modifica della denominazione delle frazioni e borgate può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

ARTICOLO 3 NOME, STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Pareto.

2. Il Comune si identifica nel seguente stemma: d'azzurro, alla torre d'argento, murato di nero, merlata alla guelfa di quattro, chiuso di nero, finestrata con finestrella tonda dello stesso, essa torre posta a destra, fondata sulla campagna di verde e accompagnata a sinistra dall'albero di pero, di verde, fruttato di cinque d'oro, fustato al naturale, nodrito nella campagna; il tutto sotto il capo di rosso, caricato dalla corona marchionale, d'oro, con perle al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone municipale nella seguente foggia: drappo di giallo con bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento.

4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere espressamente autorizzati dal Sindaco, previo parere favorevole della Giunta Comunale, esclusivamente nel caso in cui sussistano ragioni di pubblico interesse.

CAPO II RUOLO E FINALITÀ

ARTICOLO 4 FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, per il completo sviluppo della persona umana, e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, particolarmente attraverso l'attuazione delle pari opportunità tra

uomo e donna, la tutela dei diritti dei bambini e di tutte le categorie di cittadini meno avvantaggiate.

4. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell'Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

5. L'attività dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

6. Il Comune cura la conservazione, la divulgazione e lo sviluppo dei propri valori morali e culturali, laici e religiosi.

7. Il Comune riconosce, quale presupposto per la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, la più ampia informazione sui programmi, decisioni e provvedimenti comunali, promovendo e adottando, a tal fine, tutte le forme necessarie e disponibili per pubblicizzare i propri atti.

8. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

9. Il Comune promuove e sostiene iniziative per la pace, spontaneamente o su proposta di istituzioni, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

10. Il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente, quale diritto soggettivo del cittadino a vivere in un ambiente sano, confortevole, non inquinato, attraverso una coerente programmazione, gestione e tutela del territorio.

11. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile, in quanto le future generazioni debbono avere garantite le stesse opportunità dell'attuale.

12. Il Comune tutela il patrimonio naturale, storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

13. Il Comune tutela altresì il patrimonio boschivo, lacustre e sorgivo quali beni di primaria importanza economica ed ambientale, che vanno protetti secondo i dettami di una sana utilizzazione ecologica, al fine di consentirne la massima fruibilità da parte dei cittadini; attiva forme di collaborazione con istituzioni ed enti preposti alla salvaguardia e allo sviluppo delle aree boschive, lacustri e sorgive.

14. Il Comune riconosce alla cultura un valore fondamentale e irrinunciabile per lo sviluppo civile della comunità. A tal fine tutela il patrimonio culturale e ne promuove lo sviluppo, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

15. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport quale strumento di aggregazione, di crescita sociale e di prevenzione delle devianze giovanili.

16. Il Comune favorisce la nascita di enti ed associazioni ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai singoli cittadini e alle associazioni.

17. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

18. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

19. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

20. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

21. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

22. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

ARTICOLO 5 ALBO PRETORIO

1. È istituito nella sede del Comune l'Albo Pretorio Comunale per le pubblicazioni che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

3. Il Segretario Comunale o un funzionario da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI

ARTICOLO 6 ORGANI DI GOVERNO

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 7 DEFINIZIONE

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di programmazione, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione, lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le competenze previste dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi e ai criteri stabiliti nel presente Statuto e alle modalità e procedimenti stabiliti nelle norme regolamentari.

4. Lo Statuto, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio ed ogni singolo atto devono assicurare il libero esercizio del mandato ai Consiglieri.

5. Il Consiglio Comunale, in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ARTICOLO 8 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ARTICOLO 9 SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale, per le fattispecie non regolate dalla Legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza, a seconda del periodo di preavviso di convocazione, rispettivamente di cinque giorni, tre giorni o ventiquattro ore.

3. Le sessioni sono obbligatoriamente di tipo ordinario per gli atti fondamentali quali la prima seduta consiliare dopo la proclamazione degli eletti, la definizione delle linee programmatiche del mandato, l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione annuale.

4. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula per iscritto l'ordine del giorno mediante avviso da comunicare al domicilio indicato dal Consigliere, esclusivamente nel territorio comunale.

5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

6. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di quindici giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

7. I lavori del Consiglio sono presieduti dal Presidente dello stesso, secondo le norme del Regolamento.

8. In caso di assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano, individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ARTICOLO 10 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Nella prima seduta del Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, si procede all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto a votazione palese, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale non ha rilevanza esterna, presiede e dirige i lavori del Consiglio assicurandone il regolare svolgimento secondo le modalità fissate dal Regolamento, proclama il risultato delle votazioni. Per l'esercizio di tali compiti egli ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento nella discussione.

4. Il Presidente firma i verbali delle sedute del Consiglio unitamente al Segretario Comunale.

5. Il Presidente assegna alle Commissioni permanenti gli affari da trattare, ne coordina l'attività e fissa il termine per l'espressione dei pareri.

ARTICOLO 11 CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione dei non eleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla Legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio dandone comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario con l'indicazione del nominativo del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento che deve garantire l'accesso diretto alle informazioni in conformità alle leggi.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dal Consiglio Comunale ai sensi di Legge.

9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

10. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti previsti per legge, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 12 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni consultive permanenti e Commissioni speciali, queste ultime per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio. La composizione ed il funzionamento

delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia è assegnata ad un consigliere appartenente ad un gruppo di opposizione.

ARTICOLO 13

INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

ARTICOLO 14

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la Legge, il presente Statuto o il Regolamento di cui all'articolo 9 prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni saranno valide purché intervenga almeno un terzo dei componenti, senza computare a tale fine il Sindaco.

3. I Consiglieri che non intervengono alle sedute per quattro volte consecutive sono dichiarati decaduti.

ARTICOLO 15

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

ARTICOLO 16

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

CAPO III

SINDACO

ARTICOLO 17

ELEZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è componente del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ARTICOLO 18

LINEE PROGRAMMATICHE

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella prima seduta consiliare, debbono indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in rela-

zione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità.

ARTICOLO 19

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di iniziative specifiche concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporle all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi e vigila sull'intera gestione amministrativa;
- f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
- g) convoca i comizi per i referendum di esclusiva competenza comunale;
- h) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
- i) coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente dettati dalla Regione, nonché di intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti;
- j) nomina i Responsabili dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal Regolamento Comunale;
- k) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

ARTICOLO 20

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

ARTICOLO 21

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce, sentita la Giunta, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale e ne dispone la convocazione, secondo criteri di imparzialità;
- b) propone gli argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta, che presiede.

ARTICOLO 22

ATTRIBUZIONI NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

ARTICOLO 23 ORDINANZE

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. I provvedimenti su indicati devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

3. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

4. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

ARTICOLO 24 DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ARTICOLO 25 IMPEDIMENTO PERMANENTE SINDACO

1. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

3. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ARTICOLO 26 VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

3. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

ARTICOLO 27 DELEGATI DEL SINDACO

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere comunicate al Consiglio Comunale.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri Comunali, delegandoli per specifiche attribuzioni, senza che questo comporti il diritto ad indennità o compensi di alcun genere.

6. I Consiglieri delegati partecipano alla Giunta senza diritto di voto per illustrare gli argomenti concernenti la propria delega.

CAPO IV GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 28 NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 29 COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori fino al limite massimo stabilito dalla legge, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nel numero massimo di uno. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecniche ed amministrative. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

ARTICOLO 30 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale o dei Responsabili dei Servizi.

3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

4. In caso di urgenza adotta deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, e comunque entro la fine dell'anno solare nel quale sono state adottate, a pena di decadenza.

ARTICOLO 31 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma.

5. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Nei verbali di deliberazione va indicato il nominativo di chi esprime voto contrario, si astiene o non partecipa alla votazione.

ARTICOLO 32 DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e del coniuge, o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore, del coniuge o di parenti o affini entro il quarto grado.

ARTICOLO 33 CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

2. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ARTICOLO 34 DECADENZA DELLA GIUNTA - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari, entro le ventiquattro ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.

6. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

7. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III UFFICI E PERSONALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ARTICOLO 35 PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

1. La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili degli uffici e dei servizi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.

2. Spettano ai Responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non previsti espressamente dalla Legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale.

3. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco mediante proprio decreto di nomina, sottoscritto per accettazione da parte del singolo Responsabile di servizio.

4. Al fine di verificare l'attuazione da parte dei Responsabili degli uffici e dei servizi dei compiti, degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente, il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale, nel rispetto dei criteri dettati dalla Legge.

ARTICOLO 36 ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

1. Il Comune disciplina, con apposito Regolamento approvato dalla Giunta, l'ordinamento dei servizi e degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità, prestabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Il Comune, con deliberazione della Giunta che deve attenersi strettamente al Regolamento di cui al comma precedente, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

ARTICOLO 37 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti Locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

ARTICOLO 38 STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ARTICOLO 39 INCARICHI ESTERNI

1. La copertura dei posti di Responsabili dei Servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico (o eccezionalmente con atto motivato di diritto privato) fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica (solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente) contratti a tempo determinato in relazione ad alte specializzazioni o a funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il Bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 267/2000.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere conferiti per un periodo non superiore alla durata del programma cui si riferiscono, secondo le procedure indicate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

CAPO II SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILI DEI SERVIZI

ARTICOLO 40 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario Comunale, iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali,

dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

4. Il Segretario Comunale nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge e dal Regolamento svolge le seguenti funzioni:

a) effettua attività di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti;

b) sovrintende all'esercizio delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività;

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

5. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108 del D.Lgs. n. 267/2000. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

6. È ugualmente data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario Comunale le funzioni di Responsabile di uno o più Servizi.

ARTICOLO 41 RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

4. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni e concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni,

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di Legge o di Regolamento a eccezione di quelle di cui all'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla Legge e dal Regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco;

j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco;

k) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

l) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati nei confronti della Giunta.

m) promuovono e resistono alle liti, hanno il potere di conciliare e di transigere, tranne che nel caso di resistenza in giudizio in procedimenti di giurisdizione che riguardino componenti degli organi di governo.

TITOLO IV I SERVIZI

ARTICOLO 42 FORME DI GESTIONE

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla Legge e dal presente Statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'Istituzione o un'Azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di Azienda Speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di Società per Azioni o a Responsabilità Limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

ARTICOLO 43 GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

ARTICOLO 44 AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da pro-

pri regolamenti interni approvati, quest'ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

ARTICOLO 45 ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere, per obiettivi predefiniti e con convenzioni a termine, il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

6. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'Organo.

8. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

9. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

10. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Sindaco tra coloro che abbiano specifica preparazione professionale sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

11. Il Direttore dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli Organi dell'Istituzione.

ARTICOLO 46 NOMINA E REVOCA

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Co-

munale per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

ARTICOLO 47 SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

ARTICOLO 48 CONCESSIONE A TERZI

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione, soprattutto sotto l'aspetto sociale.

3. I contratti di concessione a terzi disciplinano le caratteristiche del servizio erogato, le tariffe pratiche, il controllo sul funzionamento del servizio, il canone dovuto o la partecipazione dell'Ente agli utili dell'impresa, le modalità di utilizzo e il trasferimento degli impianti e degli immobili, le penalità, la decadenza e le modalità di esercizio della facoltà di riscatto.

4. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

5. A parità di tali favorevoli condizioni, il Comune accorda la propria preferenza alla concessione a cooperative sociali, associazioni di volontariato, imprese senza fine di lucro.

ARTICOLO 49 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

2. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con gli altri Comuni, la Comunità Montana e la Provincia.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

ARTICOLO 50 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO V FINANZA - CONTABILITÀ - PATRIMONIO

ARTICOLO 51 AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Il Comune nell'ambito della finanza pubblica ha autonomia finanziaria che è assicurata da risorse proprie e da trasferimenti.

2. La potestà impositiva del Comune è esercitata nell'ambito e nei limiti indicati dalle Leggi.

3. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla Legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuare in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

4. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

5. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini.

ARTICOLO 52 ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. Il Comune ha un Regolamento di Contabilità redatto ai sensi ed in conformità a quanto prescritto dal T.U.E.L. per conseguire con efficacia e tempestività gli obiettivi di interesse comunale.

2. Il regolamento contiene le norme per la disciplina dell'attività patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente da porsi in essere attraverso procedure amministrative - contabili conformi alle norme dettate dalla Legge dello Stato in tema di "ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali".

3. Stabilisce inoltre le procedure e le modalità da seguirsi per la formazione del bilancio pluriennale, del bilancio annuale di previsione e del rendiconto della gestione, per la realizzazione del bilancio di previsione, attraverso la rilevazione e la formalizzazione degli accertamenti e degli impegni, delle liquidazioni, delle ordinazioni di riscossione e di pagamento, per quanto attiene la tenuta degli inventari e la gestione del patrimonio, nonché per quant'altro necessario ai fini della corretta gestione economica e finanziaria dell'Ente.

ARTICOLO 53 REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Revisore dei Conti, in possesso dei requisiti prescritti dal T.U.E.L. nonché di quelli di eleggibilità fissati dalla Legge per l'elezione a Consigliere Comunale, non ricadente nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 6, quinquies, della Legge 15 marzo 1991 n. 80.

2. Il Regolamento di Contabilità potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo in caso di inadempienza ai sensi dell'articolo 235 del T.U.E.L., ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Saranno disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e decadenza.

5. Il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

6. Il Revisore, in conformità alle disposizioni del Regolamento di Contabilità, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

b) emette i pareri di Legge sulla proposta di Bilancio di Previsione e documenti allegati e sulle variazioni di Bilancio;

c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente;

d) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare. Nella stessa relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. Il Revisore dei Conti risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 54

DEMANIO E PATRIMONIO

1. Apposito Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della Legge 15.05.1997 n. 127 disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale Regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 55

PRINCIPI

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

ARTICOLO 56

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Qualunque soggetto, portatore di interesse singolo rilevante, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Responsabile del Procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti

ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicità ed informazione.

5. Gli aventi diritto, entro i termini che saranno definiti in applicazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione della notizia dell'avvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

6. Il Responsabile dell'istruttoria, entro i termini che saranno definiti in applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 5, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo Comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per scritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

9. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

10. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ARTICOLO 57

ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione. Le istanze devono, in ogni caso, essere dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate nel regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ARTICOLO 58

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 56 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In questo ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ARTICOLO 59 PROPOSTE

1. I cittadini residenti nel territorio del Comune, in numero di cento, possono presentare proposte di atti amministrativi rispondenti ad un interesse collettivo, contenenti il testo della deliberazione comprensivo delle modalità di copertura finanziaria dell'eventuale spesa. La proposta deve indicare un referente al quale inoltrare le comunicazioni.

2. Il Sindaco le trasmette entro i quindici giorni successivi all'Organo competente, corredate del parere dei Responsabili dei Servizi interessati e del Segretario, nonché dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. L'organo competente ha facoltà di sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

4. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

ARTICOLO 60 REFERENDUM

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al trenta per cento degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto Comunale;
- b) Regolamenti del Consiglio Comunale;
- c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati o provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

CAPO II DIRITTI DI ACCESSO

ARTICOLO 61 DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Il regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ARTICOLO 62 DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, esatta, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA

ARTICOLO 63 STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento Comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno quaranta cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ARTICOLO 64 REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza Comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare vie-

ne esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini elettori, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 58 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio dopo l'adozione della relativa deliberazione in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 65 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

ARTICOLO 66 APPROVAZIONE DELLO STATUTO E MODIFICHE

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove Leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

4. L'adozione dei regolamenti necessari per dare completa attuazione allo Statuto, così come la revisione di quelli già adottati, sarà effettuata entro un anno dalla sua entrata in vigore.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Comune di Cisterna d'Asti (Asti)

Determinazione tariffe di distribuzione del servizio acquedotto dal 1.07.2003

Il Comune di Cisterna d'Asti comunica, in applicazione della delibera CIPE del 19.12.2002 n. 131/2002, di aver determinato con D.G.C. n. 58 in data 30.11.05 le tariffe da applicare alle utenze per il servizio acquedotto con decorrenza dal 1.07.2003:

<i>Uso domestico</i>	Fasce di consumo annuale	Tariffa
Tariffa agevolata	da m3 0 a m3 50	euro/m3 0,262107
Tariffa base	da m3 51 a m3 100	euro/m3 0,407722
Tariffa p1	da m3 101 a m3 150	euro/m3 0,553337
Tariffa p2	Oltre m3 151	euro/m3 0,698952
<i>Uso agricolo</i>	da m3 0 a m3 120	euro/m3 0,262107
	da m3 121 a m3 180	euro/m3 0,407722
	Oltre m3 181	euro/m3 0,553337
Uso allevamento animali		euro/m3 0,203861
<i>Usi diversi</i>		
Tariffa base	da m3 0 a m3 300	euro/m3 0,378599
Tariffa p1	da m3 301 a m3 600	euro/m3 0,465969
Tariffa p2	Oltre m3 601	euro/m3 0,524214
<i>Quota fissa</i>		euro/anno 8,366601

ANNUNCI LEGALI

Agenzia Torino 2006 - Torino

Avviso creditori - Lavori realizzazione parcheggi tra area fieristica Lingotto e Nuovo Palasport - Oval (U04)

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554/99

invita

Tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di beni immobili e danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Associazione Temporanea di Imprese: CO.GE.FA S.p.A. - Impresa Borio Giacomo srl con sede in Corso Svizzera n. 185 cap: 10149 Torino, esecutrice dei lavori del Lotto 4 relativi alla realizzazione di due parcheggi e una strada di collegamento nell'area sita in prossimità del nuovo Palasport per il pattinaggio di velocità su ghiaccio a sud-ovest del complesso fieristico del Lingotto, affidati con Contratto Rep. n. 499 stipulato in data 13 luglio 2005, consegnati in data 8 giugno 2005 ed ultimati in data 30 novembre 2005 (certificato di ultimazione lavori del 03.12.2005), a presentare a questo Ente le domande ed i titoli del relativo credito entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo i termini fissati.

I creditori, che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione presentata dalla ditta di cui sopra, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro di tale cauzione alla componente Autorità Giudiziaria.

Torino, 12 dicembre 2005

Il Responsabile del Procedimento
Franco Pavan

1

Agenzia Torino 2006 - Torino

Avviso ai creditori - Innevamento programmato Area Colomion Bardonecchia I04

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554/99

invita

Tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di beni immobili e danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Impresa Snowstar SRL, con sede in via Corfù, 102 - Brescia, aggiudicataria dei lavori - relativi alla realizzazione dell'Impianto di innevamento programmato I04 "Area Colomion" nel comune di Bardonecchia, affidati con Contratto Rep. n. 185 stipulato in data 20 giugno 2003, consegnati in data 07 novembre 2003 ed ultimati in data 08 ottobre 2005, a presentare a questo Ente le domande ed i titoli del relativo credito entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo i termini fissati.

I creditori, che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione presentata dalla ditta di cui sopra, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro di tale cauzione alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Vittorio Salusso

2

Agenzia Torino 2006 - Torino

Avviso ai creditori - Opere compensazione ambientale Sci di fondo P10

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554/99

invita

Tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di beni immobili e danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Impresa Futur Garden - Via Roberto Incerti, 16 - 10069 Villar Perosa (TO), aggiudicataria dei lavori di realizzazione delle Opere di Compensazione Ambientale relative alla pista per lo sci di fondo nel Comune di Pragelato, affidati con Contratto Rep. n. 403 stipulato in data 26 Novembre 2004, consegnati in data 11 Novembre 2004 ed ultimati in data 19 Ottobre 2005 (certificato di ultimazione lavori del 19/10/2005), a presentare a questo Ente le domande ed i titoli del relativo credito entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo i termini fissati.

I creditori, che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione presentata dalla ditta di cui so-

pra, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro di tale cauzione alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Vittorio Salusso

3

Comune di Albiano d'Ivrea (Torino)

Classificazione acustica del territorio comunale (art. 7 L.r. 20 ottobre 2000, n. 52)

(omissis)

Si rende noto che il Comune di Albiano d'Ivrea, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.11.2005, ha approvato definitivamente la classificazione acustica del territorio comunale.

Copia del presente avviso viene pubblicata all'albo pretorio del Comune e sul B.U.R. Piemonte.

Il Responsabile del Servizio
Giovanna Ubertino

4

Comune di Alessandria

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 12/07/2005 - Progetto di variante parziale al Piano Esecutivo Convenzionato "Zona Cristo" in Alessandria, c.so Acqui

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il progetto di variante parziale al Piano Esecutivo Convenzionato "Zona Cristo" in Alessandria, c.so Acqui. Presentato con istanza in data 17/11/2004 prot. 91.328/14.894 dai proponenti: Consorzio Alessandrino fra Cooperative Edili e di Abitazione Metacasa a.r.l. unitamente alle consorziate Società Cooperativa Vigili del Fuoco II a.r.l., Società Cooperativa Mimosa a.r.l., Società Cooperativa Giorgia a.r.l. e Società Cooperativa Quadrifoglio a.r.l.

5

Comune di Beinette (Cuneo)

Avviso ai creditori. Lavori di Sistemazioni della Piazza Umberto I e viabilità adiacente

Il Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali

In conformità a quanto stabilito dall'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni":

rende noto

che l'Impresa Tomatis Giacomo Srl, con sede in Caraglio (CN) Via Bernezzo n. 82, ha ultimato in data 14/11/2005 i lavori di "Sistemazioni della Piazza Umberto I° e della viabilità adiacente. 1° lotto funzionale: rifacimento delle pavimentazioni ed opere accessorie delle Vie Granetti, Regina Margherita e Gandolfi";

invita

Tutti coloro che abbiano crediti verso di essa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e relativi danni in dipendenza dei lavori suddetti, ed intendono invocare, a propria garanzia, la citata disposizione, debbono presentare i titoli rispettivi a questa Amministrazione Comunale nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Non sarà tenuto conto dei reclami e delle istanze che venissero presentati dopo la scadenza del termine suddetto.

Beinette, 12 dicembre 2005

Il Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali
Valter Riberi

6

Comune di Boves (Cuneo)

Classificazione strade comunali

Il Sindaco

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L.R. 21.11.96 n. 86

rende noto

che a seguito della deliberazione del Consilio Comunale n. 31 del 26.04.2004, esecutiva, pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale ed essendo trascorsi i 30 giorni successivi alla sua pubblicazione senza che siano state presentate opposizioni, sono state classificate comunali ed inserite nell'elenco delle strade comunali le seguenti viabilità:

Via Tetti Magnatunina da Via S. Mauro a Tetto Magnatunina di mt. 900

Via Spartafino da S.P. a termine territorio comunale di mt. 1600

Via Tetti Cavallot da Via S. Donato a Via Tetti Gorgie di mt. 1150

Via Tetti Gorgie da Via S. Donato a Via Tetti Cavallot di mt. 500

Via Pilone Rosso da incrocio S.P. a Via Colletto di mt. 2350

Via Don Fantino da Via Rivoira a Via Milia di mt. 960

Via Milia da S.P. in direzione del confine con il Comune di Peveragno di mt. 270

Via Tetti Vittorio da S.P. a Via Rivoira di mt. 550

Via Colletto da S.P. a termine territorio comunale di mt. 1010

Via Tetti Molettino da Tetto Meran a S.P. di mt. 1510

Via Albertasse da Via Mellana a ingresso centro sperimentale ortofrutticolo di mt. 750

Via Traversagna da S.P. a S.P. mt. 1380

Via Divisione Cuneense da Via Don Garavagno a Via Mellana di mt. 700

Via Tetti Giuta da S.P. a Via Traversagna di mt. 950

Via dei Tetti da S.P. a Tetto Cardin di mt. 1400

Via Merana da Via Majet a Via Funga di mt. 750

Via Bercia da incrocio località Tus a Tetto Filibert di mt. 2000

Via Buscaje da Tetto Grosso a località Buscaje di mt. 1000

Via Gina da S.P. a Tetto Brusafer di mt. 600

Via Merlat da Tetto Merlat a incrocio Via Perocca di mt. 500

Via Rosbella da Via Roncaia a Tetti Ariou di mt. 800

Via S. Francesco da Via Alba a Via Roncaia a monte del Santuario di mt. 750

Via Benedettini da Via Roncaia a Via S. Francesco di mt. 150

Via del Gesso da S.P. ad Area Ecologica di mt. 990

Via S. Giovanni dalla chiesa di S. Giovanni a Via Renostia

Via Fonte Paradiso da Via S. Lorenzo a Tetto Balutina di mt. 160

Via Pasturone da Via Brusaporcello a Via S. Antonio di mt. 800

Via Pilone del Moro da Via Tetti Ariou a confine comunale di mt. 2750

Via S. Pietro da chiesa di S. Pietro a Via S. Antonio di mt. 1250

Via Vigne da Piazza S.S. Trinità a località Reggia di mt. 500

Via Sprina da S.P. a termine caseggiato di mt. 250

Via Gigutin Soprani da Via Monviso a bacini acquedotto di mt. 400

Boves, 1 dicembre 2005

Il Sindaco

Riccardo Pellegrino

7

Comune di Brozolo (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 19.11.2005: modifica all'art. 2 Regolamento edilizio su composizione commissione edilizia

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di modificare, per i motivi in premessa, l'art. 2 del Regolamento Edilizio ad oggetto: "Formazione della Commissione Edilizia" nel senso che la stessa sarà costituita dal responsabile dell'U.T.C., che la presiederà e da n. 5 componenti eletti dal Consiglio Comunale.

2) Di dare atto che l'art. 2 del Regolamento Edilizio così come allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale sostituisce quello vigente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21/2001.

(omissis)

8

Comune di Cantoira (Torino)

Adozione Piano di Zonizzazione Acustica

Si comunica che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26/11/2005, questa Amministrazione ha adottato la proposta del Piano di zonizzazione acustica di Cantoira ai sensi della L.R. 52/2000- DGR 6/08/2001, n. 85-3802.

La succitata Deliberazione è stata pubblicata in data odierna e gli elaborati tecnici sono stati contestualmente depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi a far data dal 30/11/2005 e da tale data si è dato avvio alla procedura prevista dall'art. 7 della L.R. 52/2000; durante tale periodo e precisamente dal 30/11/2005 al 30/12/2005 chiunque potrà prendere visione di tali elaborati.

Entro il termine di 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'avviso, e cioè dal 31/12/2005 al 01/03/2006, ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune di Cantoria oppure all'Amministrazione Provinciale di Torino, proposte ed osservazioni in ordine alla classificazione acustica del territorio comunale.

Cantoria, 5 dicembre 2005

Il Segretario Comunale
Emanuela Sciaudone

9

Comune di Carezzano (Alessandria)

Adozione definitiva classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. 52/2000

Il Responsabile del Servizio

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 15/10/2004 è stato adottato il Progetto definitivo riguardo la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. n. 52/2000.

Carezzano, 13 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio
Carlo Canegallo

10

Comune di Carisio (Vercelli)

Avviso di deposito proposta del piano per la classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 7, 1 comma, della L.R. 30.10.2000 n. 52;

rende noto

che la proposta del piano per la classificazione acustica del territorio comunale, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 30.9.2005, è depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale dal 21.12.2005 al 19.1.2006 per la consultazione da parte del pubblico.

Nei successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune di Carisio ed alla Provincia di Vercelli proposte ed osservazioni.

Carisio, 21 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio
Guido Veloce

11

Comune di Casasco (Alessandria)

Riapprovazione Regolamento edilizio

Il Responsabile del procedimento

rende noto

che con deliberazione C.C. n. 32 in data 25/11/2005 è stato riapprovato con modificazioni il Regolamento edilizio.

Il documento è consultabile presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Casasco.

Casasco, 9 dicembre 2005

Il Responsabile del procedimento
Marco Fiorucci

12

Comune di Castellinaldo (Cuneo)

Avviso di deposito - Piano Regolatore generale comunale - Terza variante parziale

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 19/09/2005, di adozione della terza variante parziale al Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale,

avvisa

che a norma dell' art. 17 comma 7 Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. la suddetta deliberazione è depositata presso la Segreteria Comunale unitamente agli elaborati della variante e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, precisamente dal 19/12/2005 al 17/01/2006, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Dal 15° al 30° giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi.

Castellinaldo, 12 dicembre 2005

Il Sindaco
Roberto Costa

Il Responsabile del Servizio
Pierfranco Marchisio

13

Comune di Castellinaldo (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19/09/2005. Regolamento Edilizio Comunale. Modifiche ed integrazioni. Provvedimenti

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 10 L.R. 19/1999, le seguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale vigente:

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

Il comma 2 viene sostituito dal seguente:

2. La Commissione è composta da n. 6 componenti tra cui il presidente ed il vicepresidente eletti dal Consiglio Comunale.

Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia

Il comma 2 viene soppresso;

Il comma 3 viene sostituito dal seguente:

2. Assiste ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il tecnico comunale istruttore degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

La numerazione dei commi 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 viene sostituita dalla seguente: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.

Art. 14 - Altezza della costruzione (H)

Il comma 8 viene modificato come segue:

8. Nelle aree pianeggianti il piano di intersezione tra il fabbricato e il terreno sistemato non potrà discostarsi dalla quota del piano stradale (strada pubblica o di uso pubblico) secondo una livelletta non superiore al 10% con un limite massimo di mt +1,50. Nelle aree collinari non è conteggiata al fine della determinazione dell'altezza massima ammissibile la trincea necessaria per accedere alle autorimesse solo nel caso in cui sia limitata ad un ingresso di larghezza massima di mt 6,00 e non superiori a mt 5,00 nel caso di accesso diretto.

Art. 18 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

Il comma 2 viene modificato come segue:

2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

- a) ai "bow window" ed alle verande;
- b) ai piani di calpestio dei soppalchi sono escluse le superfici relative;
- c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrioni dei macchinari degli accessori, torrioni delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
- d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali sino al raggiungimento della superficie richiesta dalla legge 122/1989 (Legge Tonioli) e comunque non superiori ad 1/10 della volumetria complessiva;

f) ai locali cantina di pertinenza delle unità presenti o previste nel fabbricato fino ad una superficie pari ad 1/4 della superficie utile dell'unità immobiliare;

g) alle soffitte ed a locali sottotetto non abitabili o agibili;

h) ai cavedi;

i) agli spazi di manovra dei veicoli purché la larghezza della corsia non sia maggiore di mt. 8,00;

2) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691;

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.R. 19/1999;

4) Di dare atto che la modifica del Regolamento Edilizio Comunale, unitamente alla deliberazione di approvazione, saranno trasmesse, ai sensi dell'art. 3 comma 4 L.R. 19/1999 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;

5) Di dare atto che a seguito delle modifiche ed integrazioni di cui al punto n. 1 della presente deliberazione il Regolamento Edilizio Comunale risulta approvato nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e composto da

- n. 70 articoli
- n. 12 modelli allegati.

14

Comune di Ceres (Torino)

Classificazione acustica del territorio comunale di Ceres - Approvazione ai sensi della Legge n. 447/95 e della L.R. 52/2000

Si comunica che con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.11.2005 è stato approvato il Piano di classificazione acustica del Comune di Ceres ai sensi della Legge n. 447/95 e della L.R. 52/2000.

La documentazione completa è a disposizione per la visione presso l'Ufficio Tecnico previo appuntamento.

Ceres, 10 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Franco Musso

15

Comune di Cesara (Verbano Cusio Ossola)

Declassamento tratto di strada comunale pedonale

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 18.11.2004, esecutiva il 02.12.2004

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di dare atto che, alla scadenza dei termini previsti dalla L.R. 86/1996, non sono pervenute opposizioni, rilievi ed osservazioni.

2) Di approvare conseguentemente il definitivo declassamento del tratto di strada comunale pedonale che accede sulla via Monsignor Garga, di circa mq. 10, meglio evidenziato nella planimetria che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, destinando il relativo sedime al patrimonio disponibile del Comune.

3) Di trasmettere il presente provvedimento di declassificazione definitivo alla Regione Piemonte affinché provveda alla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 86/96.

4) Di dare atto che il presente provvedimento di declassificazione ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5) Di dare mandato all'ufficio di segreteria e di ragioneria ad apportare, alla data di operatività del declassamento di cui al punto precedente, le necessarie variazioni nello stradario comunale e nei registri dei beni demaniali e patrimoniali del Comune in conseguenza a detta operazione di declassamento.

(omissis)

Il Segretario Comunale
Nicola Di Pietro

Il Sindaco
Silvio Minazzi

16

Comune di Chiusa di Pesio (Cuneo)

Approvazione piano di recupero di immobili siti in B.ta Fiolera proposto dall'impresa Gastaldi Renato

(omissis)

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il piano di recupero in zona RA del vigente P.R.G.C. relativo alla ristrutturazione alcuni fabbricati siti in Borgata Fiolera e censiti al N.C.T. fg. 38 mappali 158, 161, 177 e 178 che ricadono nella perime-

trazione del centro storico e zona di recupero che si compone dei seguenti allegati:

- Relazione illustrativa -
- Estratto catastale e di P.R.G.C. - carta tecnica regionale -
- Stato attuale degli immobili -
- Stato di progetto -
- Opere di urbanizzazione, rappresentazione grafica del P.D.R. nelle tavole di P.R.G.C., distacchi strade e fabbricati, computi planovolumetrici -
- Norme di attuazione del P.R.G.C. -
- Documentazione fotografica -
- Definizione progettuale dell'intervento e valutazione del costo -
- Norme di attuazione del P.D.R. -
- Relazione finanziaria -
- Bozza della convenzione -
- Atti di proprietà, certificati catastali -

Di dare atto che, gli elaborati progettuali sono stati modificati in conformità al parere espresso dalla Commissione regionale Beni Culturali ed Ambientali di Torino.

Di dare atto che nel termine di pubblicazione ed in quello successivo di trenta giorni non sono state presentate osservazioni nel pubblico interesse.

Di provvedere ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 comma 4 della legge 457/78 e dell'art. 40 comma 3 della L.R. 56/77 al deposito presso la segreteria comunale del progetto di piano ed alla contestuale pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ad intervenuta esecutività della presente deliberazione.

Di dare atto che il Piano di Recupero acquisirà efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione.

Di autorizzare il Sindaco a stipulare apposita convenzione con i proponenti per l'attuazione dell'intervento ai sensi dell'art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Di trasmettere copia della presente deliberazione corredata dagli elaborati costituenti il Piano di Recupero alla Regione Piemonte per opportuna conoscenza.

(omissis)

17

Comune di Cremolino (Alessandria)

Classificazione acustica del territorio comunale

Il Sindaco rende noto che, con deliberazione del C.C. n. 11 in data 23.4.2004, è stata approvata in via definitiva la classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20.10.2000 n. 52.

Il Sindaco
Piergiorgio Giacobbe

18

Comune di Grugliasco (Torino)

Decreto n. 3 del 5.12.2005 - Progetto lotto 1 per il raddoppio di Via Crea da Corso Tazzoli a Via Moncalieri

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici

- Vista la deliberazione di G.C. 366 del 2.12.03 di approvazione del progetto preliminare per il raddoppio di Via Crea da Corso Tazzoli a Via Moncalieri;

- Vista la deliberazione di G.C. 366 del 2.12.03 di approvazione del progetto esecutivo per il raddoppio di Via Crea da Corso Tazzoli a Via Moncalieri ai fini di dichiarazione di pubblica utilità;

- Vista la deliberazione G.C. 132 del 27.4.04 di approvazione del progetto esecutivo e del primo lotto per il raddoppio di Via Crea da Corso Tazzoli a Via Moncalieri e conseguente approvazione della procedura espropriativa;

- Vista la D.D. 614 del 1.7.04 di incarico al geom. Pio Poli per la preparazione degli atti necessari al completamento dell'iter procedurale espropriativo ai sensi del T.U. 327/01 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione G.C. 57 del 22.2.05 di riapprovazione del piano particellare di esproprio ed elenco ditte espropriande nonché dell'attivazione della procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione di G.C. 78 del 11.3.05 di approvazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo del primo lotto per il raddoppio di Via Crea da Corso Tazzoli a Via Moncalieri;

- Vista la deliberazione G.C. 330 del 6.12.05 di riapprovazione del piano particellare di esproprio, elenco ditte espropriande e nuovo quadro di spesa;

- Viste le comunicazioni di avvio del procedimento in data 22.4.05 ai sensi degli artt. 7-8 della legge 241/90 inviate alle Ditte proprietarie delle aree interessate dall'intervento;

- Dato atto che sussistono i presupposti per disporre l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio e la determinazione urgente dell'indennità come previsti dall'art. 22 bis del D.P.R. 327/01 modificato dal D.Lgs. 302/02, in quanto trattasi di opere da eseguirsi per la sicurezza pubblica, riguardanti viabilità indispensabile, e che pertanto devono essere messe in atto nel più breve tempo possibile;

- Constatato che al fine della determinazione dell'indennità le aree assoggettate dovranno essere indennizzate ai sensi del D.P.R. 327/01 artt. 37-38-39-40-41 come modificato dal D.Lgs. 302/02;

- Visto il D.P.R. 8.6.01 n. 327 e D.Lgs. 27.12.02 n. 302;

- Visto il vigente Statuto Comunale;

- Visto il D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

Decreta

1. In favore del Comune di Grugliasco, e' disposta l'occupazione d'urgenza per la durata massima di cinque anni dalla data di immissione nel possesso, degli immobili necessari all'esecuzione dei lavori di realizzazione del primo lotto per il raddoppio di Via Crea da Corso Tazzoli a Via Moncalieri, occupazione degli immobili necessari all'intervento, descritti nel piano particellare ed individuati nella planimetria, entrambi allegati al presente atto per fame parte integrante.

2. Per l'esproprio dei medesimi beni, è determinata l'indennità da corrispondere ai sensi degli artt. 37-38-39-40-41 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. agli aventi diritto, così come indicata nel prospetto allegato al presente atto.

3. Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio del Comune di Grugliasco e notificato ai relativi proprietari a cura e spese del Comune di Grugliasco nelle forme degli atti processuali civili, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso e la contestuale redazione dello stato di consistenza da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

I proprietari, nei trenta giorni successivi all'immissione possono, nel caso non condividano l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

Nel caso i proprietari condividano la determinazione della indennità provvisoria devono comunicarlo al Comune di Grugliasco che procederà applicando quanto previsto dall'art. 20 comma 6 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

L'avviso di esecuzione del presente Decreto, ai fini dell'immissione nel possesso, deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del Decreto stesso.

4. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, e' dovuta ai proprietari un'indennità per ogni anno pari - nel caso di area agricola - ad un dodicesimo dell'indennità di servitù permanente e nel caso di area edificabile agli interessi legali maturati dall'indennità di esproprio. Per ogni mese o frazione di mese, a un'indennità pari a un dodicesimo di quella annua.

5. Il pagamento delle indennità accettate avverrà entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, saranno riconosciuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

6. Decorsi trenta giorni dalla notificazione di cui all'art. 20 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si intende non concordata la determinazione dell'indennità. Il Comune di Grugliasco procederà pertanto al deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti con le modalità di cui al comma 14.

7. Il presente Decreto perderà la propria efficacia ove l'occupazione degli immobili di cui al punto precedente non segua entro il termine di 90 giorni dalla data di emissione del presente atto.

8. Il geom. Pio Poli, con studio in Torino - Via Casalis 59 - procederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso. A tal fine il tecnico incaricato potrà introdursi nelle proprietà previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura di questo Comune, almeno sette giorni prima dell'accesso.

9. Si dà atto che le superfici da occupare sono pressunte e quindi suscettibili, in percentuali modeste, di maggiorazioni o diminuzioni e che le esatte superfici saranno determinate nel tipo di frazionamento catastale che sarà redatto ad avvenuta definitiva esecuzione dell'opera.

10. Si dà atto inoltre che gli indennizzi relativi alle aree agricole saranno determinati sulla base della coltura praticata, rilevata in fase di compilazione dello stato di consistenza.

Grugliasco, 5 dicembre 2005

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Matteo Tricarico

19

Comune di Magliano Alpi (Cuneo)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 19.10.2005.
Modifica al regolamento edilizio in ordine alla composizione della commissione edilizia**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 10 legge regionale 19/99, le modifiche all'art. 2 comma 2 del regolamento edilizio comunale vigente nel modo seguente:

La Commissione è composta da sette membri, nominati dal Consiglio Comunale: Un membro, con funzioni di Presidente con comprovata esperienza giuridica, amministrativa, urbanistica ed edilizia. Sei componenti, aventi i requisiti previsti dal comma tre del presente articolo e di cui uno con comprovate competenze nel campo ambientale e architettonico, con buona conoscenza della realtà storico-culturale locale.

2) Di dare atto che il comma due dell'art. 2 del Regolamento edilizio è stralciato e sostituito dal seguente:

Art.2 - Formazione della commissione edilizia
Comma 2.

La Commissione è composta da sette membri, nominati dal Consiglio Comunale: Un membro, con funzioni di Presidente con comprovata esperienza giuridica, amministrativa, urbanistica ed edilizia. Sei componenti, aventi i requisiti previsti dal comma tre del presente articolo e di cui uno con comprovate competenze nel campo ambientale e architettonico, con buona conoscenza della realtà storico-culturale locale.

3) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al regolamento edilizio tipo formato dalla regione ed approvato con D.C.R. 29/7/1999 n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge regionale 8/7/1999 n. 19.

5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge regionale n. 19/1999, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

6) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

20

Comune di Montechiaro (Asti)

Modifica art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

di approvare ai sensi art. 3, comma 3 L.R.19/99 le modifiche all'art. 2 del Regolamento comunale vigente come disposto al punto successivo.

L'art. 2 del regolamento è stralciato sostituito dal seguente:

1) La Commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2) La Commissione è composta da n. 7 componenti designati dall'Organo Comunale competente, tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente ed il vice Presidente.

3) omissis...

4) Non possono far parte...omissis...

5) omissis...

6) omissis...

7) omissis...

8) omissis...

9) omissis...

Di dichiarare che il testo approvato è conforme al regolamento edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3 comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. 8 luglio 1999, alla Regione Piemonte, Assessorato all'Urbanistica.

Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

21

Comune di Nizza Monferrato (Asti)

Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata

Si rende noto che è in pubblicazione dal 12 dicembre 2005 all'11 gennaio 2006 presso il Comune di Nizza Monferrato, la graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno liberi in questo Comune.

Il Sindaco
Maurizio Carcione

22

Comune di Occhieppo Inferiore (Biella)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 72 del 23/11/2005
"Approvazione del nuovo Regolamento edilizio comunale"**

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1 - Di revocare, dall'entrata in vigore del presente, il regolamento esistente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 80 in data 5 Dicembre 1968;

2 - Di approvare, ai sensi dell' art. 3, comma 3, della L.R. 8 Luglio 1999, n. 19 il regolamento edilizio comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

3 - Dare atto che il regolamento é composto da:

- n. 69 articoli;
- n. 12 modelli allegati
- n. 1 appendice all' art. 31;

4 - Di dichiarare che il presente regolamento edilizio é conforme al Regolamento edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691;

5 - Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell' art. 3, comma 3, della L.R. 8 Luglio 1999, n. 19;

6 - Di dare atto che il regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell' art. 3, comma 4, della L.R. 8 Luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all' Urbanistica.

Il Responsabile del Servizio
Pozzato Piergiorgio

23

Comune di Oldenico (Vercelli)

Modifica Regolamento edilizio comunale (delibera Consiglio comunale n. 27/2005)

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'allegato sub A) quale schema dell' articolo 2 del vigente regolamento edilizio comunale,

2) di escutere i politici dalla vigente commissione edilizia comunale in applicazione della normativa soprarichiamata

Estratto dell'allegato sub A

2. La Commissione è composta da quattro componenti, eletti dal Consiglio comunale e dal responsabile del servizio tecnico con funzioni di segretario verbalizzante. Nella prima riunione essi dovranno nominare il presidente della commissione e darne notizia al Sindaco.

24

Comune di Pella (Novara)

Adozione proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio
rende noto

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/11/2005, è stata adottata la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.447/95 e della L.R. 52/00;

- che copia della deliberazione e relativi elaborati sono depositati, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, dal giorno 13.12.2005 al 11.01.2006, durante i normali orari di apertura degli uffici;

- che entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione e quindi dal 12.01.2006 al 13.03.2006 ogni soggetto interessato può presentare al Comune ed alla Provincia proposte e osservazioni;

Pella, 13 dicembre 2005

Il Segretario Direttore
Responsabile del Servizio
Giulia Rampone

25

Comune di Pietra Marazzi (Alessandria)

Approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Pietra Marazzi

Il Sindaco

Vista la Legge 447/1995, la Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52 e la DGR 85/3802 del 6/8/2001;

rende noto

Che con atto consiliare n. 20 in data 29 novembre 2005 è stato approvato il Piano di Zonizzazione acustica del territorio del Comune di Pietra Marazzi.

Il Sindaco
Maria Grazia Spanò

26

Comune di Pinerolo (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 22.7.2005: "Variante Parziale "Cascina Losa" (variante n. 10) al P.R.G.C. vigente ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 - Approvazione."

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di controdedurre alle osservazioni pervenute in seguito alla pubblicazione della variante al P.R.G.C. nei modi e con le motivazioni riportate nell'allegato A dal titolo "Controdeduzioni alle osservazioni";

2) di approvare la Variante parziale "Cascina Losa", consistente nei seguenti elaborati:

- Relazione della Variante 10 al P.R.G.C.
- Stralcio testo integrato - b.1 norme di attuazione della Variante 10 al P.R.G.C.
- Stralcio tabelle d'area - b.2 norme di attuazione della Variante 10 al P.R.G.C.
- tavola e.1.* stralcio - uso del suolo della Variante 10 al P.R.G.C., planimetria scala1:5000
- tavola 1.G stralcio - uso del suolo - sviluppo dei centri abitati della Variante 10 al P.R.G.C., planimetria scala1:2000;

3) di dare mandato al Dirigente del Settore Urbanistica per la predisposizione degli opportuni atti amministrativi per l'attribuzione degli incentivi di legge e per tutti gli atti opportuni e conseguenti all'assunzione della presente deliberazione;

4) di dare atto, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., che la variante è compatibile con i piani sovracomunali;

5) di dare atto, ai sensi dell'art. 5 commi 4 e 5 della L.R. 52/2000, che la variante è compatibile con il Piano di Zonizzazione Acustica;

6) di dare atto che la deliberazione di approvazione sarà pubblicata sul BUR e, unitamente agli elaborati definitivi della variante al P.R.G.C., sarà trasmessa alla Provincia e alla Regione, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.e i.

27

Comune di Pinerolo (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22.7.2005: "Variante Parziale "Mulino di Riva" (variante n. 12) al P.R.G.C. vigente (art. 17 comma 7 della L.R. 56/77) - Approvazione."

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di controdedurre alle osservazioni pervenute in seguito alla pubblicazione della variante al P.R.G.C. nei modi e con le motivazioni riportate nell'allegato A dal titolo "Controdeduzioni alle osservazioni";

2) di approvare la Variante parziale "Mulino di Riva" redatta dagli architetti Attilio Fornero, con studio in Pinerolo, Via San Giovanni n. 12 e Ezio Bardini, con studio professionale in Asti, via Brofferio n. 100, consistente nei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Estratto b.2 - Norme di attuazione - Tabelle - testo integrato

- Estratto tavola "I.C+D Uso del suolo - sviluppo dei centri abitati" - PRG vigente - scala 1:2000

- Estratto tavola "I.C+D Uso del suolo - sviluppo dei centri abitati" - Variante - scala 1:2000

- Estratto tavola "e.1* - Uso del suolo" - PRG vigente scala1:5000

- Estratto tavola "e.1* - Uso del suolo" - Variante scala1:5000

- Relazione di Compatibilità Acustica della Variante al P.R.G.C.

- Verifica geologica.

3) di dare atto, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., che la variante è compatibile con i piani sovracomunali;

4) di dare atto, ai sensi dell'art. 5 commi 4 e 5 della L.R. 52/2000, che la variante è compatibile con il Piano di Zonizzazione Acustica;

5) di dare atto che la deliberazione di approvazione sarà pubblicata sul BUR e, unitamente agli elaborati definitivi della variante al P.R.G.C., sarà trasmessa alla Provincia e alla Regione, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.e i.

28

Comune di Pinerolo (Torino)

Asservimento di immobile occorrente per la realizzazione di collettori di fognatura nelle frazioni Abbadia Alpina e Baudenasca

Il Dirigente Settore Segreteria

(omissis)

decreta

Art. 1

E' pronunciata in favore del Comune di Pinerolo l'imposizione coattiva di servitù per il passaggio di condotta fognaria sul seguente immobile occorrente per la realizzazione di collettori di fognatura nelle frazioni Abbadia Alpina e Baudenasca, così censito a catasto terreni del Comune censuario di Pinerolo - sezione di Abbadia Alpina: foglio 12 (dodici), mappale n. 41 (quarantuno), della superficie di are 11 (undici) e centiare 90 (novanta), di cui centiare 75 (settantacinque) oggetto di asservimento, di proprietà del sig. Giulio Biagio Bruno.

Il comune di Pinerolo è pertanto autorizzato a procedere all'imposizione di servitù permanente e definitiva della porzione d'immobile sopra indicata.

Al momento dell'effettiva immissione in possesso del diritto di servitù sarà redatto uno stato di consistenza dell'immobile in argento; al proprietario ed all'affittuario verrà data comunicazione della data in cui si svolgeranno tali operazioni, affinché possano assistervi. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. f, del D.P.R. 8/6/2001, n. 327, con il presente decreto viene disposto il passaggio del diritto di servitù, sotto la condizione sospensiva che detto decreto sia successivamente notificato ed eseguito.

Art. 2

Il presente decreto sarà notificato al proprietario ed all'affittuario nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, inserito, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e trascritto senza indugio presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pinerolo.

E' fatto obbligo, altresì, al comune di Pinerolo di curare la registrazione del presente decreto e di provvedere a tutte le formalità necessarie affinché le trascrizioni ap-

parenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la trascrizione del bene immobile disposta con il decreto stesso.

Pinerolo, 12 dicembre 2005

Il Dirigente del Settore Segreteria
Danila Gilli

29

Comune di Pontechianale (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 08/06/2004 "Approvazione Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 3°, L.R. 19/99, il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- 70 articoli (da 1 a 27; 27 bis; da 28 a 36; 36 bis; da 37 a 70);

- 10 modelli ed 1 appendice dell'art. 31.

I 10 modelli sono:

- modello 1 Certificato Urbanistico (C.U.)

- modello 2 Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

- modello 3 Relazione Illustrativa del Progetto Municipale

- modello 4 Concessione Edilizia

- modello 5 Autorizzazione Edilizia

- modello 6 Comunicazione di Inizio dei Lavori

- modello 7 Comunicazione di Ultimazione dei Lavori

- modello 8 Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità

- modello 9 Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole

- modello 10 Certificato di abitabilità

L'appendice è costituita da:

1. Specificazione delle esigenze indicate all'art. 31;

2. Elenco delle principali disposizioni riferibili alle esigenze indicate all'art. 31;

3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.

3. Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

5. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

6. Di incaricare il responsabile del procedimento per l'espletamento delle procedure di legge.

La lettura ed approvazione del presente verbale vengono rimessi alla prossima seduta consigliare.

30

Comune di Pragelato (Torino)

Avviso di bando pubblico per assegnazione n. 1 posto produttore agricolo sul mercato settimanale

Il Responsabile Ufficio Commercio

In esecuzione della determinazione n. 198 del 02/12/2005 ai sensi della normativa vigente in materia.

Rende noto

E' indetta procedura selettiva per l'assegnazione del posto produttori agricoli sul mercato domenicale nel Comune di Pragelato come di seguito individuati:

N. 1 posto - Mercato della domenica - Produttori Agricoli - P.zza Lantelme mq 13

Le domande di assegnazione devono essere inviate su appositi moduli e in bollo a pena di esclusione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Protocollo del Comune di Pragelato entro il 22 gennaio 2006.

Il testo integrale del presente bando e il fac-simile di domanda sono reperibili presso l'Ufficio Polizia Municipale per informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero 0122/78001.

I criteri di assegnazione sono quelli previsti dal titolo III capo II numero 1 lettera e), della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 avente ad oggetto "L.R. 12 novembre 1999, n. 28 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico-amministrative del settore" e successive modifiche ed integrazioni;

Il Responsabile dell'Area
Diego Joannas

31

Comune di Rimasco (Vercelli)

Avviso ad opponendum - lavori di ripristino strada carrozzabile per Priami località Pianella

Il Vice Segretario

Ai sensi dell'art. 189 del D.P.R. n. 554/1999

Avverte

Che avendo l'impresa Valper s.n. c. di Rimasco, esecutrice dell'appalto relativo ai lavori di ripristino strada carrozzabile per Priami località Pianella, ultimato i relativi lavori in data 09.09.2005, chiunque vanti crediti verso di questa per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dell'appalto anzidetto, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Rimasco, 9 dicembre 2005.

Il Vice Segretario
Michele Orso

32

Comune di Rivalta Bormida (Alessandria)

Adozione definitiva Classificazione Acustica comunale approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 029 del 28 novembre 2005

Il Sindaco
rende noto

che con deliberazione consigliere n. 029 del 28.11.2005 è stato approvato definitivamente il progetto di classificazione acustica del territorio comunale.

Le copie della deliberazione e degli elaborati sono state trasmesse alla Provincia, alla Regione e all'ARPA.

Il progetto definitivo è visionabile presso la Segreteria Comunale ed il presente avviso rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e sarà pubblicato sul B.U.R.

Rivalta Bormida, 13 dicembre 2005

Il Sindaco
Domenico Valter Ottria

33

Comune di Rosazza (Biella)

Bando Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica sovvenzionata

Il Sindaco
rende noto che

Ai sensi della L.R. n. 46 del 28 marzo 1995 e successive mm.ii., a far data dal 22 dicembre 2005 è in pubblicazione il bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, che si renderanno disponibili nel Comune di Rosazza durante il periodo di efficacia della graduatoria.

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che svolgono la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione dal 22.12.2005 presso gli uffici dei Comuni facenti parte del suddetto ambito territoriale, dovranno essere presentate entro il termine tassativo dal 05 febbraio 2006 ore 12.00, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato di trenta giorni.

Dalla residenza Municipale, 7 dicembre 2005

Il Sindaco
Sandro Rosazza Volpin

34

Comune di Sagliano Micca (Biella)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 29/11/2005
"Regolamento edilizio Comunale - Modifica art. 2"**

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

Di approvare la variazione dell'art. 2 del Vigente Regolamento Edilizio al fine di conformare la composizione della C.I.E. alle previsioni normative ed in aderenza al parere prefettizio espresso con nota prot. 447/05.1.26.3 del 10/05/2005.

Di trasmettere alla Regione Piemonte copia dell'art. 2 con le relative modifiche;

Di dare atto che sino all'avvenuta nomina dei componenti della C.I.E. in ottemperanza a quanto sopra, i membri della C.I.E. attualmente designati conservano tale funzione e il parere dell'organo consultivo ha in ogni caso validità legale.

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la gestione del procedimento relativo.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Maurizio Sartorello

35

Comune di Sciolze (Torino)

Adeguamento del Regolamento Edilizio comunale al parere del consiglio di stato n. 2447/03 e relativo al quesito sulla composizione della commissione edilizia comunale

Estratto Deliberazione C.C. n. 35 del 22/11/2005

Adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale al parere del Consiglio di Stato n. 2447/03 e relativo al quesito sulla composizione della Commissione Edilizia Comunale.

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1) di modificare, per i motivi in premessa, l'art. 2 del Regolamento Edilizio ad oggetto: "Formazione della Commissione Edilizia" nel senso che la stessa sarà costituita dal Responsabile del Servizio Tecnico o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, da n. 6 componenti eletti dal Consiglio Comunale (omissis); nonché l'art. 4 comma 2 sostituendo la parola "Sindaco" con "il Responsabile del Servizio Tecnico";

(omissis)

36

Comune di Settime (Asti)

Estratto di decreto di esproprio n. 001/2005

Per ogni effetto di legge si rende noto che il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni del comune di Settime con decreto n. 001/2005 del 12.12.2005 ha pronunciato a favore del comune di Settime, per la realizzazione della "Variante tratto iniziale e adeguamento strada comunale Ciabolino", l'espropriazione degli immobili i cui dati catastali, ditta proprietaria e indennità sono qui sotto elencati.

Comune	F	n	mq	ditta proprietaria	indennità importo in euro
Settime	6	548	80	Biasin Maria	169,09
Settime	6	554	520	Borgio Marco	982,41
Settime	6	536	90	Ciattino Giovanna	380,46
				Novara Franca	"
				Novara Piero	"
Settime	6	552	730	Dapavo Paola	1.379,15

Settime	6	532	160	Gay Maria Rosa	1.648,65
Settime	6	530	230	"	"
Asti	4	432	1810	Golf Feudo di Settime s.r.l.	0,15
Asti	4	435	1080	"	"
Asti	5	353	1150	"	"
Asti	5	352	2850	"	"
Asti	5	350	3480	"	"
Asti	5	349	640	"	"
Settime	6	556	360	"	"
Settime	6	550	80	Grassi Giuseppe	151,14
Settime	6	528	90	Grassi Maria	37,52
Settime	6	546	20	Freddolino Claudio	415,64
Settime	6	544	200	"	"
Settime	6	542	900	Mossino Cristina	5.000,00
Settime	6	526	280	Musso Eugenio	229,27
Settime	6	524	270	"	"
Settime	6	538	50	Tirone Anna	211,37
Settime	6	540	290	Tirone Maria	2.000,00
Settime	6	534	190	Tirone Rita	803,19
Asti	4	431	370	Valdeperno s.a.s. di Novara Carlo e C.	3.526,60
Asti	4	4	970	"	"
Asti	4	427	180	"	"
Asti	4	429	330	"	"
Asti	4	424	860	"	"
Asti	4	422	90	"	"

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata."

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni
Luciano Oldano

37

Comune di Toceno (Verbanio Cusio Ossola)

L.R. 8.7.1999, n. 19. Approvazione Regolamento edilizio comunale

Il Responsabile del Servizio
rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 1 dicembre 2005 è stato approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 8.7.1999, n. 19, è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale composto di 70 articoli che risulta essere conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691.

Toceno, 12 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Bongiovanni

38

Comune di Toceno (Verbanio Cusio Ossola)

Avviso d'asta pubblica per la vendita di terreni comunali

Il Responsabile del Servizio Gestione Patrimonio rende noto che il giorno 24 Gennaio 2006, alle ore 15

presso la Sede Municipale avrà luogo l'esperimento d'asta, ad unico incanto, per l'alienazione di terreni siti nel Comune di Toceno.

I terreni sono messi in vendita per il prezzo accanto a loro indicati. L'aggiudicazione avverrà con il metodo previsto dall'art. 73 lett. c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ossia per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d'asta del presente avviso.

La presentazione delle offerte deve avvenire entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 24 Gennaio 2006, Il bando integrale è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Toceno.

Toceno, 12 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Bongiovanni

39

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale n. 113 al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l'art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 163 del Consiglio Comunale del 7 novembre 2005 (mecc. n. 2005 06860/09), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 113 al vigente P.R.G., concernente gli immobili di via Garibaldi n. 51, via Beaumont n. 11 e corso Umbria n. 51

rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell' art.17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 12 dicembre 2005 al 10 gennaio 2006 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 22 dicembre 2005. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale - via Milano, 1).

Torino, 6 dicembre 2005

Il Dirigente Coordinatore Urbanistica
Paola Virano

40

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale n. 125 al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l'art. 17 della L.U.R. n 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 162 del Consiglio Comunale del 7 novembre 2005 (mecc. n. 2005 06122/09), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 125 al vigente P.R.G., concernente il cambio di destinazione d'uso dell'area ex magazzino comunale, sita in Strada Basse di Stura n. 33

rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art.17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 12 dicembre 2005 al 10 gennaio 2006 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 22 dicembre 2005. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale- via Milano, 1).

Torino, 6 dicembre 2005

Il Dirigente Coordinatore Urbanistica
Paola Virano

41

Comune di Trasquera (Verbano Cusio Ossola)

Bando assegnazione posti fissi mercato comunale che si svolgerà nella giornata di sabato

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2004;

Visti gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 114/98;

Vista la D.G.R. 32-2642 del 2001;

si comunica,

a tutti coloro che sono interessati ad avere il posto fisso al mercato di Trasquera - Via Alpi Lepontine, che sono disponibili i seguenti posti:

- Posteggio n. 1 - non alimentare - Superficie m. 5 x 2,5= 12,5 mq

- Posteggio n. 2 - non alimentare - Superficie m. 5 x 2,5= 12,5 mq

- Posteggio n. 3 - alimentare - Superficie m. 5 x 2,5= 12,5 mq

- Posteggio n. 4 - alimentare - Superficie m. 5 x 2,5= 12,5 mq

- Posteggio n. 5 - agricoltore - Superficie m. 5 x 2,5= 12,5 mq.

Gli interessati dovranno presentare la propria domanda al Comune di Trasquera - Via Municipio, 2 entro e non oltre il 45° giorno dalla pubblicazione sul BUR, e cioè entro il 04/02/2006.

La priorità verrà data in base all'ordine di presentazione delle domande.

Trasquera, 22 dicembre 2005

Il Sindaco
Arturo Lincio

42

Comune di Trivero (Biella)

Emissione bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata - Comune di Trivero - Provincia di Biella - Ambito territoriale n. 26

Il Sindaco

rende noto

Che, ai sensi della Legge Regionale 46/95 e s.m.i.

E' stato pubblicato in data 22/12/2005, il Bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, che si renderanno disponibili nel Comune di Trivero durante il periodo di efficacia della graduatoria.

La partecipazione é consentita ai residenti o, a coloro che svolgono la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il Bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali é ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso gli uffici dei Comuni facenti parte del suddetto ambito territoriale, dovranno essere presentate entro il termine tassativo del giorno 20/02/2005, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine é prorogato di trenta giorni.

Il Sindaco
Clara Mello Rella

43

Comune di Valperga (Torino)

Avviso ai creditori per lavori di manutenzione straordinaria cimitero comunale

Il Responsabile Area Tecnica

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 11.12.1999, n. 554

avverte

che i lavori di manutenzione straordinaria del cimitero comunale di cui al contratto n. rep. 9/05 in data 24.06.2005, eseguiti dall'impresa E.S.A.F. s.r.l. - via Castellamonte n. 12/3 - Banchette (TO), sono stati ultimati. Chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee ovvero danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Ente istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Valperga, 22 dicembre 2005

Il Responsabile Area Tecnica
Giancarlo Sandretto

44

Comune di Valperga (Torino)

Avviso ai creditori per lavori di restauro e recupero funzionale del teatro comunale per la realizzazione di organismo polivalente da adibirsi a centro di documentazione turistica, mostre temporanee, centro convegni e modeste rappresentazioni teatrali o concerti strumentali o canori 1° lotto

Il Responsabile Area Tecnica

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554

avverte

che i lavori di restauro e recupero funzionale del teatro comunale per la realizzazione di organismo polivalente da adibirsi a centro di documentazione turistica, mostre temporanee, centro convegni e modeste rappresentazioni teatrali o concerti strumentali o canori 1° lotto di cui al contratto n. rep. 11/05 in data 19.11.2005, eseguiti dall'impresa Geom. Carlo Ferreri - via Moncalvo n. 6 bis - Torino, sono stati ultimati. Chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee ovvero danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Ente istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Valperga, 22 dicembre 2005

Il Responsabile Area Tecnica
Giancarlo Sandretto

45

Comune di Valstrona (Verbanio Cusio Ossola)

Avviso deposito e pubblicazione integrazioni alla variante strutturale del PRGI

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

avvisa

In esecuzione della deliberazione del C.C. n. 31 del 12/12/2005, relativi all'adozione di integrazioni al progetto definitivo della variante strutturale al PRGI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, 8° comma e dell'art. 17, 3° comma, della L.R. 05/12/77 n. 56 e s.m.i., rende noto, che le integrazioni al progetto definitivo di variante strutturale al PRGI sono pubblicate per estratto all'Albo Pretorio Comunale ed è depositato presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi, e precisamente dal 22/12/2005 al 20/01/2006, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Che la suddetta pubblicazione ha carattere di semplice notizia, essendo esclusa la possibilità di presentare osservazioni e proposte.

Valstrona, 22 dicembre 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Alessandro Recupero

46

Comune di Venaria Reale (Torino)

Avviso relativo all'avvenuta approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale della Città di Venaria Reale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/2000

Si rende noto che la Città di Venaria Reale ha approvato il Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale, ai sensi della Legge Quadro n. 447/95, della L.R. n. 52/2000 e della D.G.R. n. 85 - 3802/01, con D.C.C. n. 122 del 26/10/2005 dichiarata immediatamente eseguibile.

Copia della D.C.C. n. 122 del 26/10/2005 è pubblicata all'Albo Pretorio della Città di Venaria Reale, mentre gli elaborati tecnici del Piano di Zonizzazione Acustica sono disponibili alla visione del pubblico presso la Segreteria dell'Area Gestione Territorio della Città di Venaria Reale, piazza Martiri della Libertà n. 1, il martedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (tel. 011/4072240).

Venaria Reale, 31 ottobre 2005

Il Dirigente dell'Area Gestione Territorio
Gianmarco Germanetti

47

Comune di Vische (Torino)

Adozione progetto di classificazione acustica del territorio

Vista la legge regionale n. 52 del 20/10/2000

Si rende noto che

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2005 è stato adottato il piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Gli atti relativi all'adozione del progetto di classificazione acustica del territorio comunale saranno depositati presso il municipio di Vische, Ufficio Tecnico Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi e precisamente dal 22/12/2005 al 20/1/2006 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, sabato e festivi dalle 10.00 alle 12.00.

Dal trentesimo giorno della pubblicazione suddetta, entro i successivi sessanta giorni, potranno essere presentate osservazioni e proposte, nel pubblico interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, redatte in triplice copia e corredate da eventuali estratti planimetrici.

Vische, 14 dicembre 2005

Il Sindaco

48

Provincia di Alessandria

Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d.lgs. 59 del 18 febbraio 2005 (ex d.lgs. 372/99). Approvazione del calendario per le nuove aziende, successive al 10 novembre 1999

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di adottare il calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'A.I.A. ai sensi del D. Lgs. 59/09, che le aziende non ancora esistenti alla data del 10 novembre 1999, e successivamente realizzate, dovranno rispettare, così come da prospetto che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale,

(omissis)

Allegato

Calendario delle scadenze per la presentazione delle istanze "IPPC"

- Impianti Nuovi-

Fascia I 31 marzo 2006

2.2 (omissis)

2.3 (omissis)

a) (omissis)

b) (omissis)

c) (omissis)

2.5 (omissis)

a) (omissis)

b) (omissis)

3.1 (omissis)

3.3 (omissis)

4.2 (omissis)

a) (omissis)

b) (omissis)

c) (omissis)

d) (omissis)

e) (omissis)

6.1 (omissis)

a) (omissis)

b) (omissis)

1.2 (omissis)

4.1 (omissis)

a) (omissis)

b) (omissis)

c) (omissis)

d) (omissis)

e) (omissis)

f) (omissis)

g) (omissis)

h) (omissis)

i) (omissis)

j) (omissis)

k) (omissis)

6.3 (omissis)

Fascia II 28 aprile 2006

1.1 (omissis)

6.2 (omissis)

6.4 a) (omissis)

b) (omissis)

c) (omissis)

6.6 (omissis)

a) (omissis)

b) (omissis)

c) (omissis)

2.4 (omissis)

4.3 (omissis)

5.2 (omissis)

5.4 (omissis)

Fascia III 31 maggio 2006

2.6 (omissis)

3.5 (omissis)

4.4 (omissis)

4.5 (omissis)

6.7 (omissis)

6.8 (omissis)

1.3 (omissis)

1.4 (omissis)

2.1 (omissis)

3.2 (omissis)

3.4 (omissis)

4.6 (omissis)

5.1 (omissis)

5.3 (omissis)

6.5 (omissis)

49

Provincia di Asti

Determinazione Dirigenziale n. 10287 del 01/12/2005 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 02.08.2000 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente dal Comune di San Damiano d'Asti per derivazione d'acqua sotterranea da tre pozzi siti in Comune di San Damiano d'Asti (AT) ad uso potabile.

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Comune di San Damiano d'Asti la derivazione di 40 l/s massimi e 600.000 mc/anno di acqua sotterranea da falda profonda da tre pozzi siti nel Comune di San Damiano D'Asti (AT) per uso potabile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 340,70 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio. - (omissis) -

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

- (omissis) -

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata

ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

50

Provincia di Asti

Determinazione Dirigenziale n. 10495 del 06/12/2005 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 07/06/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Montersino Floriano per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti nel Comune di Costigliole d'Asti (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata. Codice Utenza AT10254

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Montersino Floriano la derivazione di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Costigliole d'Asti (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 1,9 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,27 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali di-

spositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

- - (omissis) -

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

51

Provincia di Asti

Determinazione Dirigenziale n. 10496 06/12/2005 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 04/06/2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Prunotto Giovine Giuseppe per derivazione d'acqua sotterranea da quattro pozzi siti nei Comuni di Costigliole d'Asti (AT) ed Isola d'Asti (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata. Codice Utenza AT10249

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Sig. Prunotto Giovine Giuseppe la derivazione di acqua sotterranea da quattro pozzi nei Comuni di Costigliole d'Asti (AT) ed Isola d'Asti (AT) per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 2,2 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,27 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

52

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di costo n. 527, del 25 novembre 2005. Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sezione A - Iscrizione Cooperativa Sociale "Orchidea Società Cooperativa Sociale"

Il Responsabile del Centro di Costo
Assistenza infanzia, Handicap

determina

di iscrivere la Cooperativa Sociale "Orchidea Società Cooperativa Sociale", con sede in Cervere (CN), Via IV Novembre 1, -C.A.P. 12040, al nr. 48/A della Sezione Provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali -Sezione A (cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi);

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

53

Provincia di Cuneo

Estratto determinazione dirigenziale. Concessione trentennale di sub-derivare dal torrente Maira - tramite il canale La Presidenta (ramo Busca) in comune di Dronero località Castelletto - Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

(omissis) 29.11.2005 n. 558 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis)

2. di assentire al signor Oberto Guido (omissis) la concessione trentennale di sub-derivare dal torrente Maira - tramite il canale La Presidenta (ramo Busca) in comune di Dronero località Castelletto - la portata di litri al secondo massimi 800 e medi 450 ad uso energetico (produzione di energia elettrica) per produrre sul salto di metri 4,93 la potenza nominale media di kw 21,75;

3. di dare atto che il presente provvedimento viene rilasciato con la facoltà di ridurre la portata concessa (e conseguentemente la potenza nominale) quando, in vigore del Piano di Tutela delle Acque (PTA), saranno ridefinite le modalità di esercizio della grande utenza irrigua del canale La Presidenta. In tal caso il concessionario, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. 11.5.1999 n. 152, non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone di concessione; (omissis)

Estratto Disciplinare 28.10.05

Art. 9 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie per le difese della proprietà e del buon regime del canale La Presidenta in dipendenza della concessa sub-derivazione.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendono necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti

acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. (omissis)

Cuneo, 13 dicembre 2005

Il Responsabile
Germano Tonello

54

Provincia di Cuneo

Estratto determinazione dirigenziale. Concessione trentennale di sub-derivare dal fiume Stura di Demonte, tramite il canale Roero in comune di Cuneo frazione Madonna dell'Olmo - Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

(omissis) 29.11.2005 n. 559 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) di assentire alla Società Cartiera Monviso s.r.l., con sede in Cuneo frazione Madonna dell'Olmo Via valle Po n. 92 (omissis), la concessione trentennale di sub-derivare dal fiume Stura di Demonte, tramite il canale Roero in comune di Cuneo frazione Madonna dell'Olmo, la portata massima di 25 l/s e media 0,03 ad uso civile (scorte antincendio);

Estratto Disciplinare 3.11.2005 Art. 8 Riserve e garanzie da osservarsi

La Società concessionaria terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

La Società concessionaria è tenuta all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, dei ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. (omissis)

Cuneo li, 13 dicembre 2005

Il Responsabile
Germano Tonello

55

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 212-296343 del 30.5.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 212- 296343 del 30-3-1005:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Consorzio irriguo "Cascine di Osasco" (omissis) con sede legale in Osasco Via Rovina, 9 (codice utenza TO10302), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Osasco

per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la

Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

56

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 236-297429 del 31.5.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 236-297429 del 31-5-05

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua; di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Opera Salesiana Rebaudengo (omissis) con sede legale in Cumiana Via Cascine Nuove, 4 (codice utenza TO10066), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Cumiana per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque, la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

57

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 237-297432 del 31.5.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 237-297432 del 31.5.2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ronco Dott. Bernardino (omissis) con sede legale in Santena Via Magenta, 10 (codice utenza TO10251), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Cambiano per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10. 8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne, la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti c/o misure. Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

58

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 269-309909 del 13.6.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 269-309909 del 13-6-2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Boero Pietro (omissis) con sede legale in Chivasso Via Strada Torino, 142 (codice utenza TO10532), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Chivasso per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al

Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento, innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di con-

cessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

59

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 270-309923 del 13.6.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 270-309923 del 13-6-2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Consorzio irriguo Faonasco (omissis) con sede legale in None Via Cascina del Bosco, 12 (codice utenza TO10301), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di None per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 287-319740 del 21.6.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 287-319740 del 21-6-2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ardissoni Claudio (omissis) con sede legale in Colletterto Giacosa Via Piano, 4 (codice utenza TO10599), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 3 Pozzi in Comune di Colletterto Giacosa per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare, sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento

mento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa, dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

61

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 288-320184 del 22.6.2005

Il Dirigente del. Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 288-320184 del 22-6-2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Monasterolo Secondo - (omissis) con sede legale in Virle Piemonte Via Cascina Nora, 1 (codice utenza TO10133), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Virle Piemonte per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e, spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

62

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 300-329496 del 4.7.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 300-329496 del 4-7-2005:

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Giustetto Beatrice (omissis) con sede legale in Villafranca Piemonte Via Frazione San Giovanni, 4 (codice utenza TO10209), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento

o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

63

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 468-384381 del 6-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 468-384381 del 6-9-2005

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Reviglionio Patrizio - (omissis) con sede legale in Vestigne' Via Della Chiesa, 3 (codice utenza TO10171), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Vestigne' per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

64

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 469-384388 del 6-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 469-384388 del 6-9-2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Bessone Beniamino - (omissis) con sede legale in Garzigliana Via Regione Santa Marta, 8 (codice utenza TO10399), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Garzigliana per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

65

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 470-384401 del 6-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 470-384401 del 6-9-2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, alla Ditta Carena Gaspare - (Omissis) con sede legale in Carmagnola Via Chieri, 82 (codice utenza TO10408), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque

o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

66

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 471-384406 del 6-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 471-384406 del 6-9-2005

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, alla Ditta Albertino Giuseppe - (omissis) con sede legale in Carmagnola Via Vicolo Rolle, 3 (codice utenza TO10661), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Pro-

vincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

67

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 472-384414 del 6.9.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 472-384414 del 6.9.2005.

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Canavero Giuseppe - (omissis) con sede legale in Torino Corso Turati, 151H (codice utenza TO10693), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in Comune di Vinovo per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)”

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

“(omissis)”

68

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 473-384419 del 6-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

-Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 473-384419 del 6-9-2005

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Angarano Cle-

lia -. (omissis) con sede legale in Carignano Via Borgata Ceretto, 85 (codice utenza TO10475), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Carignano per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)”

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)”

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inqui-

namenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

69

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 475-384433 del 6-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 475-384433 del 6-9-2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Crivello Maria Ved. Clerico - (omissis) con sede legale in Villastellone Via Madonna, 28 (codice utenza TO10265), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Villastellone per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che po-

tessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

70

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 476-384437 del 6-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 476-384437 del 6-9-2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ballarto Gianluca - (omissis) con sede legale in Cavour Via Villafranca, 115 (codice utenza TO10290), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10. 8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(... omissis..)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis...)"

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

71

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 478-394454 del 6-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 478-394454 del 6-9-2005

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Carena Michele - (omissis) con sede legale in Villastellone Via Carbone, 10 (codice utenza TO10219), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 4 Pozzi in Comune di Carignano, Villastellone per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)"

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

72

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 479-384467 del 6-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 479-384467 del 6-9-2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Chiesa Giovanni Giorgio - (Omissis) con sede legale in Villastellone Via Borgo Nuovo, 34 (codice utenza TO10222), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Cambiano per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione

agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

73

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 480-384477 del 6-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 480-384477 del 6-9-2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, alla Ditta Vaschetto Bartolomeo - (omissis) con sede legale in Lombriasco Via Pontecesa-re, 42 (codice utenza TO10831), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Lombriasco per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza 'delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad ap-

plicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

74

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n 489-385167 del 7-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n 489-385167 del 7-9-2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cappello Clementina (omissis) con sede legale in Vigone Via Fasolo, 3 (codice utenza TO10733), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Vigone per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al

31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 490-385183 del 7-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 490-385183 del 7-9-2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Canavesio Mario -(omissis) con sede legale in Castagnole Piemonte Piazza Torino, 2 (codice utenza TOI0120), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Castagnole Piemonte per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare

sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

76

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 491-385197 del 7-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'ari. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 491-385197 del 7-9-2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R. alla Gai Carlo -(omissis) con sede legale in Vinovo Via Sandesiderio,41 (codice utenza T010236), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Vinovo per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale,

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

77

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 493-385214 del 7-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 493-385214 del 7-9-2005

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Rossetto Giovanni - (omissis) con sede legale in Barge Via Ghiare, 10 (codice utenza TO10566), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Campiglione Fenile per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al

consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

78

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 494-385220 del 7/9/2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 494-385220 del 7/9/2005

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Coccole Anna Maria - (omissis) con sede legale in Cumiana Strada Galassa, 2 (codice utenza TO10057), la concessione preferenziale di derivazione, d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Cumiana per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)

- Disciplinare di concessione:

(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

79

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 495-385222 del 7/9/2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 495-385222 del 7/9/2005.

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Elia Agostino - con sede legale in

Santena Via Marconi, 15 (codice utenza TO10048), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Santena per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquina-

namenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

80

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 567-392355 del 15-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 567-392355 del 15-9-2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Gianotti Igino -(omissis) con sede legale in Cumiana Strada Galassa, 13 (codice utenza TO10059), la concessione preferenziale di derivazione di acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Cumiana per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che po-

tessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

81

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 568-392369 del 15-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 568-392369 del 15-9-2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cordero Giovanni - (omissis) con sede legale in Vigone Via Fasolo, 16 (codice utenza TO10443), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Vigone per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la

Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

82

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 569-392382 del 15-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 569-392382 del 15-9-2005

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, alla Ditta Casalis Domenico - (omissis) con sede legale in Carmagnola Via Del Porto, 387 (codice utenza TO10641), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 5 Pozzi in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

83

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 571-392417 del 15.9.2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 571-392417 del 15.9.2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 05.03.2001 n. 4/R, a Cena Cesare Carlo - (omissis) con sede legale in Chivasso Via Mazze', 19 (codice utenza TO10531), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Chivasso per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione

agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

84

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 575-392438 del 15-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 575-392438 del 15-9-2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Oddenino Giacomo - (omissis) con sede legale in Piobesi Torinese Vicolo Messina, 3 (codice utenza TO10906), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Piobesi Torinese per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad ap-

plicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

85

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 582-392514 del 15-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 582-392514 del 15-9-2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Robiola Piero (omissis) con sede legale in Carmagnola Via Tetti Grandi, 4/A (codice utenza TO10902), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 Pozzi in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni ar-

retrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione è tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 583-392520 del 15-9-2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 583-392520 del 15-9-2005

"Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità, dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Zaccaro Angela (omissis) con sede legale in Piobesi Torinese Via Torino, 3 (codice utenza TO10551), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Piobesi Torinese per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

"(omissis)

Condizioni particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario è tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare

sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"

87

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione dirigenziale n. 625 del 3 novembre 2005 - Presa d'atto relativa alla variazione della denominazione sociale nonché dello statuto dell'Organizzazione "P.A. Corpo Nazionale delle Squadre Nautiche di Salvamento Italiane - Squadra Nautica di Salvamento" con sede legale in Verbania, Piazzale Flaim 1

Il Dirigente

(omissis)

determina

di prendere atto che l'Organizzazione "P.A. Corpo Nazionale delle Squadre Nautiche di Salvamento Italiane - Squadra Nautica di Salvamento" con sede legale in Verbania, Piazzale Flaim 1, ha modificato il proprio statuto ed anche la propria denominazione in "Squadra Nautica di Salvamento".

Il Dirigente del Settore
Mario Brignone

88

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione Dirigenziale n. 626 del 3.11.2005 - Organizzazione "A.V.I.S. Comunale di Verbania" con sede legale in Verbania, Via De Marchi 16. Presa d'atto relativa alla modifica statutaria

Il Dirigente

(omissis)

determina

di prendere atto che l'Organizzazione "A.V.I.S. Comunale di Verbania" con sede legale in Verbania, Via De Marchi 16, ha modificato il proprio statuto.

Il Dirigente del Settore
Mario Brignone

89

Provincia di Vercelli

Rinnovo Commissione Provinciale Espropri di Vercelli

La Giunta Provinciale

Premesso che l'art.1 della L.R. 18.2.2002, n. 5 prevede, per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità, l'istituzione della Commissione Provinciale per le indennità di espropriazione ed occupazione;

Dato atto che:

ai sensi dell'art.1, comma 6, della citata L.R., la costituzione della Commissione e la nomina degli esperti è delegata alle Province presso cui ha sede la Commissione;

ai sensi dell'art.1, comma 7, la Commissione resta in carica sino al termine della corrispondente legislatura regionale e, comunque, sino al suo rinnovo, che deve avvenire nei termini di legge;

Preso atto che, in data 4.8.2005, questo Ente ha richiesto alle associazioni agricole più rappresentative sul territorio provinciale, la terna di nominativi, nell'ambito della quale operare la scelta degli esperti;

Ritenuto pertanto di procedere al rinnovo della Commissione Provinciale per le indennità di espropriazione e di occupazione;

delibera

Di rinnovare, ai sensi dell'art.1, comma 7, della L.R. 18.2.2002, n. 5, la Commissione per le indennità di espropriazione e di occupazione, la quale risulta così composta:

Presidente dell'Amministrazione Provinciale o suo delegato, che la presiede;

Dirigente dell'Agenzia del Territorio o suo delegato;

Responsabile del Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione o suo delegato;

Presidente dell'Agenzia Territoriale per la casa o suo delegato;

Geom. Alberto Mugni - Esperto in materia urbanistica ed edilizia

Arch. Elisabetta Pollo - Esperto in materia urbanistica ed edilizia;

Rag. Fabrizio Filiberti - Esperto in materia di agricoltura e foreste;

Dott. Paolo Carra' - Esperto in materia di agricoltura e foreste;

Geom. Giovanni Monti - Esperto in materia di agricoltura e foreste;

Sig.ra Silvia Marengo - Segretaria;

Rag. Giuseppe Conti - Segretario Vicario.

90

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Torino

D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002, D.G.R. n. 1-7321 del 08/10/2002. Domanda dell'Impresa SEA ai fini dell'autorizzazione all'estrazione dall'alveo del torrente Stura, a monte della traversa di presa della Società SIED, in loc.

Grange di Cantoira (TO), di totali mc.416,40 di materiale litoide

Vista la D. G. R. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.
si rende noto

che il legale rappresentante dell'Impresa "S.E.A" S.n.c, con sede in Cantoira via Case Ghitta n. 3 -(omissis) -, Sig. Losero Giuseppe, (omissis), ha presentato al Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, in data 02.12.2005 domanda intesa ad ottenere la concessione all'estrazione di materiali litoidi d'alveo del torr. Stura, a monte della traversa della Ditta SIED posta in località Grange del Comune di Cantoira (TO), per totali mc. 416,40.

La domanda e gli elaborati progettuali relativi all'estrazione prevista, nel limite dei volumi suddetti, sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino - Via Belfiore n. 23 - Torino.

Chiunque ne abbia interesse può far pervenire, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 44-5804 del 14/01/2002, le proprie osservazioni al Settore sopraccitato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla presente pubblicazione.

Il Dirigente
Andrea Tealdi

91

AVVISI DI NOMINA

ASO O.I.R.M. S. Anna - Torino

Avviso pubblico per selezione aspiranti alla nomina di Componenti Comitato Etico Internazionale

Avviso pubblico per la selezione degli aspiranti alla nomina di Componente del Comitato Etico Interaziendale delle AA.SS.OO. "O.I.R.M. - S. Anna" di Torino; "C.T.O - C.R.F. - Maria Adelaide" di Torino; "Ordine Mauriziano" di Torino, con validità triennale, per operatori sanitari e non sanitari.

In applicazione di quanto previsto dal "Regolamento per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei comitati etici, nonché norme in materie di sperimentazione clinica", emanato con D.P.G.R. 16/11/2001 n. 15/R, con deliberazione del Direttore Generale n. del , è stato indetto pubblico avviso per il conferimento di nomina a Componente del Comitato Etico Interaziendale presso le A.S.O. "O.I.R.M. - S. Anna" di Torino; "C.T.O - C.R.F. - Maria Adelaide" di Torino; "Ordine Mauriziano" di Torino, con validità triennale.

Sono richieste le seguenti figure professionali:

Componenti dipendenti delle AA.SS.OO. "O.I.R.M. - S. Anna" / C.T.O - C.R.F. - Maria Adelaide" / "Ordine Mauriziano":

- n. 1 medico ginecologo;
- n. 1 medico internista;
- n. 1 medico chirurgo;
- n. 1 medico di medicina generale

Componenti non dipendenti delle AA.SS.OO. "O.I.R.M. - S. Anna" / C.T.O - C.R.F. - Maria Adelaide" / "Ordine Mauriziano":

- n. 1 biostatistico;

- n. 1 esperto in materie giuridiche;
- n. 1 medico legale e delle assicurazioni;
- n. 1 esperto in bioetica;
- n. 1 pediatra;
- n. 1 farmacologo;
- n. 1 infermiere;
- n. 1 rappresentante delle associazioni di volontariato.

Il compenso per l'attività svolta è ricondotto a quanto previsto alla L.R. 9 gennaio 1987 n. 3, art. 8, comma 1, come modificata dalla L.R. 7 ottobre 1996 n. 74.

L'ammissione alla selezione è disciplinata dalle condizioni di cui ai seguenti articoli:

Articolo 1 Requisiti

L'ammissione alla selezione è riservata ai candidati che, alla data di scadenza del presente bando, siano in possesso dei requisiti di legge necessari per lo svolgimento dell'attività professionale specifica, ovvero laurea (diploma ove previsto), abilitazione (ove previsto), iscrizione all'albo professionale, e di specifica professionalità ed esperienza per l'assunzione delle specifiche funzioni.

Articolo 2 Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell'A.S.O. "OIRM S. Anna", Corso Spezia 60, 10126 Torino e pervenire entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U. della Regione Piemonte, recando sulla busta la dizione bando per comitato etico interaziendale. Faranno fede la data e l'ora del timbro postale apposto dall'ufficio accettante. Qualora la scadenza prevista coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione è automaticamente prorogato al primo giorno non festivo successivo. La consegna a mano potrà avvenire presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda, dal lunedì al venerdì con orario 9.00/12.00 - 14.00/15.30.

Nella domanda dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità:

Nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza.

Titolo di studio conseguito, con indicazione della data di conseguimento e dell'Ateneo o Istituto presso il quale è stato conseguito.

La/le specializzazione/i conseguita/e con indicazione della data di conseguimento e dell'Ateneo o Istituto presso il quale è/sono stata/e conseguita/e.

Il possesso dell'abilitazione professionale, con indicazione dell'anno nel qual è stata conseguita.

Di non avere conseguito condanne penali (in caso affermativo indicare quali).

L'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs 196/2003, finalizzato agli adempimenti connessi con l'espletamento della procedura di selezione.

L'indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni connesse al presente bando.

L'Azienda dichiara sin d'ora di non assumere alcuna responsabilità per domande disperse o giunte tardivamente, a causa di inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, e per mancata o tardiva comunicazione da parte dell'Azienda stessa, dovuta a inesattezze dell'indirizzo indicato nella domanda o variazioni dello stesso non tempestivamente comunicate.

Articolo 3 Documentazione richiesta

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae attestante:

esperienza e conoscenza nel campo delle sperimentazioni cliniche;

partecipazione a corsi specifici in materia di sperimentazioni cliniche, di bioetica e di attività connesse alle funzioni dei Comitati Etici;

esperienze specifiche quale componente di Comitati Etici (con indicazione delle sedi di attività).

Elenco delle pubblicazioni degli ultimi tre anni.

Altri documenti comprovanti specifica esperienza nella materia che i candidati ritengano opportuno produrre.

Articolo 4 Incompatibilità

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della D.P.G.R. 16/11/2001 n. 15/R, ed a garanzia dell'indipendenza dell'operato dal Comitato Etico Interaziendale, non devono sussistere motivi di incompatibilità dei candidati alla carica di componente.

E' motivo di incompatibilità la titolarità di qualsivoglia interesse o rapporto di lavoro o di consulenza con imprese industriali o commerciali di prodotti farmaceutici, biologici, chimici o dietetici, di attrezzature o presidi medico chirurgici, nonché di qualunque altra attività o interesse che possa turbare la serenità del giudizio.

All'atto dell'accettazione della nomina, ciascun componente dovrà produrre, alla Segreteria del Comitato Etico Interaziendale, una dichiarazione riguardante i seguenti aspetti:

eventuali attività di lavoro retribuito, come dipendente o come consulente, all'interno di aziende farmaceutiche e produttrici o rappresentanti di attrezzature e presidi medico chirurgici, nel corso degli ultimi 5 anni.

Eventuali interessi legati al capitale di industrie farmaceutiche e produttrici o rappresentanti di attrezzature e presidi medico chirurgici.

Eventuali attività di consulenza o formazione svolte per conto di aziende farmaceutiche e produttrici o rappresentanti di attrezzature e presidi medico chirurgici, nel corso degli ultimi 5 anni.

Ogni altra situazione che il singolo componente ritenga di dover sottoporre al Comitato.

La sussistenza di una delle condizioni sopra indicate non comporta automatica incompatibilità con la carica di componente del Comitato Etico Interaziendale, tuttavia, su indicazione del Presidente, può essere posta all'attenzione del Comitato stesso, qualora si presentino altre circostanze potenzialmente fonte di conflitto di interesse.

La dichiarazione potrà essere aggiornata o modificata ogniqualvolta il componente interessato lo ritenga necessario.

Articolo 5 Nomine

Ai sensi dell'art. 4 della D.P.G.R. 16/11/2001 n. 15/R, entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, il Direttore Generale, previa valutazione comparativa delle domande pervenute, effettua le nomine e convoca la prima riunione.

Per eventuali informazioni sarà possibile prendere contatto con:

Sig. Aldo Milletari

S.C. Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane
Azienda Ospedaliera "O.I.R.M. - S. Anna"

Corso Spezia 60 10126 Torino. Telef. 011 3134299
Fax 011 3134669

e-mail osr@oirmsantanna.piemonte.it

Per Delega del Direttore Generale
Il Responsabile S.C. O.S.R.U.
Domenico Gaidano

Facsimile della domanda

Al Direttore Generale

A.S.O. "O.I.R.M. - S. Anna"

Corso Spezia n. 60 - 10126 Torino

Oggetto: domanda di partecipazione al pubblico avviso per la nomina a Componente del Comitato Etico Interaziendale.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, residente a _____ C.A.P. _____, via _____

chiede di partecipare alla selezione per la nomina di componente del Comitato Etico Interaziendale in qualità di _____

A tal fine dichiara:

A. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____ conseguito il _____

B. Di essere in possesso dell'abilitazione professionale _____ conseguita il _____

C. Di essere iscritto all'Ordine/Collegio _____ numero d'ordine _____

D. Di autorizzare l'Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs 196/2003, ai fini dello svolgimento degli adempimenti connessi con l'espletamento della procedura di selezione

Allega alla presente i seguenti documenti:

•Curriculum vitae

•Altro (elencare documenti allegati)

L'indirizzo presso il quale spedire le comunicazioni relative alla presente è il seguente:

nome e cognome _____ via _____ cap _____ città _____

Tel _____ Mobile _____ Fax _____ E-mail _____

Data, _____ Firma _____

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Torino

Progetto per la realizzazione di un nuovo pozzo ad uso agricolo, Villafranca Piemonte. Proponente: Azienda agricola "Mottura Giovanni Battista", Villafranca Piemonte. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che in data 07/12/2005, l'azienda agricola "Mottura Giovanni Battista", Villafranca Piemonte (TO), Frazione Bussi n. 97, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al Progetto per la realizzazione di un nuovo pozzo ad uso agricolo, Villafranca Piemonte, rientrando nella categoria progettuale n. 28 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata e' a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica e' stabilita entro 60 giorni dalla data di pubbli-

cazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Dragonero - Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax. 011/861.4930.

Il Dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per un attraversamento con linea aerea MT a 15 kV del Torrente Maira in Comune di Savigliano. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della l.r. n. 7/2005

Data di avvio : 9 dicembre 2005

N. protocollo dell'istanza: 59989/25.6

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per un Attraversamento con linea aerea bt 0.380/0.220 kV del Torrente Marmora in Comune di Marmora. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della l.r. n. 7/2005

Data di avvio : 30 novembre 2005

N. protocollo dell'istanza: 58339/25.6

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Settore OO.PP. - Difesa Assetto Idrogeologico - Verbania

Progetto dei lavori di "sistemazione idraulica del rio Creè nel comune di Stresa" - comunicazione di deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 12/10/2005 l'Arch. Mario Ermini in qualità di Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Stresa, con sede in Stresa (VB), Piazza Matteotti n. 6, ha depositato presso l'Ufficio di deposito Progetti Regionale (Via Principe Amedeo, 17 - Torino) ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di cui sopra allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di V.I.A., presentata al "Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico" (prot. di ricevimento n. 14614 in data 12/10/2005) ai sensi dell'art.10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione, per la consultazione da parte del pubblico, presso l'Ufficio di Deposito (con orario di apertura: 9.30 (12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 07 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'Ing. G. Ercole, che si firma, Settore OO.PP. - Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania - Tel. 0324/226811, nonché il funzionario Dott. P. Semino dello stesso Ufficio, al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica.

Attraverso il provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Settore
Giovanni Ercole

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Opere Connesse. Progetto di "Seggiovia quadriposto ad ammassamento automatico Jovenceaux - Sportinia" nel Comune di Sauze d'Oulx (TO). Fase definitiva. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della L.R. 7/2005

In data 14.12.2005, con nota prot. n. 14420/26/2005, la Direzione Regionale Trasporti, situata in Via Belfiore n. 23, Torino, ha ricevuto da parte della Comunità Montana dell'Alta Valle Susa, con sede in Oulx (TO), via Monginevro n. 35, copia degli elaborati relativi al progetto "Seggiovia quadriposto ad ammassamento automatico Jovenceaux - Sportinia" nel Comune di Sauze d'Oulx (TO) allegati alla domanda di attivazione della Conferenza di Servizi Definitiva ai sensi dell'art. 9,

commi 3-9, della L. 285/2000 e s.m.i., secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e s.m.i.

Data di avvio del procedimento: 14.12.2005.

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e s.m.i.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, Via Belfiore n. 23, Torino (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30) per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, potranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti, nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci, già assegnato in posizione di staff intermedio alla Direzione Trasporti per le attività relative ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (tel. 011.432.41.96). Inoltre, per le informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'arch. Paolo Mancin (tel. 011.432.41.96).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Tommaso Turinetti



Palazzo della Regione



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Salvio
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Valeria Repaci
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Roberto Falco, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.